

SOCIETÀ PER AZIONI AUTOSTRADA DEL BRENNERO TRENTO



autostrada del Brennero

**AFFIDAMENTO DEL PORTAFOGLIO ASSICURATIVO DELLA
SOCIETÀ - POLIZZA DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITA'
CIVILE DI AMMINISTRATORI, SINDACI E DIRIGENTI
D&O PER IL PERIODO DI UN ANNO – CIG 8924114BD5**

1

**CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E
PRESTAZIONALE**

DATA PROGETTO	IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	IL DIRETTORE TECNICO GENERALE	L'AMMINISTRATORE DELEGATO
Luglio 2021	dott. Andrea Pasini	ing. Carlo Costa	dott. Diego Cattoni

POLIZZA DI PRIMO RISCHIO

SEZIONE 1 FRONTESPIZIO DI POLIZZA

La presente copertura è prestata in forma CLAIMS MADE. Le Garanzie coprono soltanto le richieste di risarcimento avanzate per la prima volta da terzi durante il periodo di validità della polizza (o durante l'eventuale Periodo di Osservazione).

1. Contraente	AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.p.A. P.IVA: 00210880225 Con sede in Via Berlino, 10 38122 Trento (TN)	
2. Periodo di validità della polizza	Dal 31.12.2021 Al 31.12.2022	
3. Massimale	Massimale aggregato per tutte le Perdite pecuniarie di tutti gli Assicurati e congiuntamente per tutte le Garanzie e le Estensioni per ogni annualità	€ 10.000.000,00,
4. Sottolimiti	I seguenti sottolimiti aggregati sono parte del Massimale aggregato di cui sopra e non in aggiunta ad esso:	
	a. Spese di gestione della crisi con l'Autorità	€ 500.000,00
	b. Spese per mitigare il danno alla reputazione	€ 500.000,00
	c. Spese di difesa in sede cautelare o di urgenza	€ 500.000,00
	d. Costi di difesa per inquinamento	€ 500.000,00
e. Spese di emergenza	salvo i maggiori importi offerti in sede di gara	
f. Spese di pubblicità		
g. Richieste di risarcimento relative a strumenti finanziari	€ 250.000,00	
h. Spese di difesa per reale, presunta, imminente o minacciato inquinamento o emissione, dispersione, infiltrazione, rilascio o fuoriuscita di sostanze inquinanti	€ 1.000.000,00	
5. Franchigia	nessuna	
6. Estensione territoriale	Mondo Intero esclusi USA/CANADA/MESSICO	
7. Estensione temporale	La presente copertura è prestata in forma CLAIMS MADE e pertanto, le garanzie tutte di polizza sono valide per le richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato per la prima volta durante il periodo di validità del contratto per atti illeciti accaduti entro il periodo di retroattività previsto.	
8. Retroattività	ILLIMITATA	

RC AMMINISTRATORI, SINDACI E DIRIGENTI (D&O)

9. Data di continuità	10.04.2004	
10. Periodo di osservazione	In caso di mancato rinnovo della presente polizza, l'Assicurato potrà acquistare un Periodo di osservazione a fronte del pagamento del seguente premio addizionale non rimborsabile: 12 mesi al __% dell'ultimo premio annuo pagato 24 mesi al __% dell'ultimo premio annuo pagato 36 mesi al __% dell'ultimo premio annuo pagato 48 mesi al __% dell'ultimo premio annuo pagato 60 mesi al __% dell'ultimo premio annuo pagato	
11. Premio annuo	Premio Netto Imposte di legge Premio Lordo	
12. Assicuratore		

DEFINIZIONI

Alle definizioni che seguono le parti attribuiscono convenzionalmente e ad ogni effetto il significato qui precisato:

AGENTE INQUINANTE	qualsiasi sostanza solida, liquida, gassosa, biologica, radiologica o proprietà termica, irritante o contaminante, compreso fumo, vapore, polvere, fibre, muffa, spore, funghi, germi, fuliggine, esalazioni, sostanze acide o alcaline, sostanze chimiche, amianto, materiale nucleare o radioattivo di qualsiasi tipo e rifiuti. Per “rifiuti” si intendono a titolo esemplificativo ma non limitativo anche i materiali da riciclare, ricondizionare o recuperare
AMMINISTRATORE, SINDACO, DIRIGENTE O ALTRO ORGANO AZIENDALE	persona fisica che è stata, è o sarà Amministratore, Sindaco, Dirigente o altro organo aziendale della Società nominato ai sensi di legge od in virtù dello statuto, atto costitutivo od analoghi atti societari (compresi i soggetti indicati negli articoli 2380 bis e s.s. del c.c., 2409 octies e s.s. del c.c., 2409 sexiesdecies e s.s. del c.c., e le figure equivalenti in qualunque altro ordinamento giuridico)
AMMINISTRATORE DI ENTE ESTERNO	qualsiasi persona fisica che sia stata, sia o durante il Periodo di validità della polizza diverrà, su specifica richiesta della Società, un Amministratore, trustee, (diverso da un fondo pensione), amministratore di fatto o carica equivalente di un Ente esterno
ASSICURATO / PERSONA ASSICURATA	<p>Ai fini della presente polizza con tale termine ci si riferisce alla Contraente per lo svolgimento dell'attività svolta e per tutte le attività accessorie, complementari, connesse, preliminari e conseguenti alla principale ed a qualsiasi passato, presente o futuro:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Membro degli organi di gestione e/o controllo, amministratore, Sindaco, membro del Consiglio di Gestione, membro del Consiglio di Sorveglianza, membro del Comitato per il controllo sulla gestione, Direttore generale ex art. 2396 del Codice Civile; b. Dipendente, ma esclusivamente nel caso in cui: <ul style="list-style-type: none"> • sia co-imputato con un Amministratore, Sindaco, Dirigente; • oppure la Richiesta di risarcimento riguarda un Atto illecito commesso nell'ambito di funzioni manageriali o di supervisione; • oppure sia coinvolto in un procedimento giudiziario volto ad accertare la sua responsabilità in qualità di amministratore di fatto; • sia stato designato quale Responsabile della Sicurezza, Prevenzione e Protezione ai sensi del d.lgs. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni; • sia stato designato quale responsabile della privacy ai sensi del d.lgs. GDPR 2016/679 e del D.lgs. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni; • sia stato designato quale responsabile della redazione dei documenti contabili ai sensi della legge 262/2005 e successive modifiche e/o integrazioni;

RC AMMINISTRATORI, SINDACI E DIRIGENTI (D&O)

	<p>c. Coniuge, convivente, rappresentante legale o erede dei soggetti indicati alle lettere (a), e (b) ma solo ed esclusivamente nel caso in cui la richiesta di risarcimento venga avanzata contro tale soggetto in quanto coniuge (o convivente legalmente riconosciuto) cointestatario di beni in comunione con l'Assicurato in base alle leggi vigenti, per un atto illecito attribuito all'Assicurato;</p> <p>d. Rappresentante in Società partecipate</p> <p>e. Qualunque membro dell'Organismo di vigilanza ai sensi del d.lgs. 231/2001 e successive modifiche e/o integrazioni</p> <p>f. Qualunque amministratore di fatto, intendendosi con tale termine qualsiasi persona fisica che, seppur in mancanza di un'investitura formale, svolga per una qualsiasi delle Società, attività di natura gestoria riservata per legge agli amministratori di diritto. Per amministratore di fatto si intende anche qualunque "shadow director", come definito dalle leggi vigenti in ciascuno Stato;</p> <p>g. La definizione di Assicurato si estende a qualsiasi dipendente di un fondo pensione che sia totalmente o per una porzione eccedente il 50% amministrato nell'interesse dei dipendenti della Società o delle sue Controllate.</p> <p>Il termine Assicurato non include revisori, curatori fallimentari, liquidatori giudiziari o volontari, amministratori giudiziari, amministratori fiduciari, creditori ipotecari e chiunque altro non sia dipendente dalla Società</p>
ASSICURAZIONE	il contratto di assicurazione contenente tutte le Garanzie prestate a termini di polizza
ATTO ILLECITO	<p>qualsiasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Reale o presunta violazione di doveri, negligenza, errore, omissione o dichiarazione falsa o fuorviante, negligenza, errore nella gestione dei rapporti di lavoro commessi da un Assicurato nell'esercizio delle proprie funzioni; 2. Qualsiasi altra pretesa avanzata nei confronti di un Assicurato esclusivamente in funzione della posizione ricoperta 3. Con riferimento ai legali interni qualsiasi effettivo o contestato atto colposo, errore od omissione compiuto da un legale interno nell'esercizio delle proprie funzioni presso la Società, ma solo in ragione del proprio operato in detta qualità; resta escluso qualsiasi atto illecito compiuto nell'esercizio delle proprie funzioni che: <ul style="list-style-type: none"> • non sia in alcun modo collegato al rapporto di lavoro subordinato intercorrente tra il legale interno e la Società; • non sia stato eseguito in nome e per conto della Società previa specifica richiesta della Società stessa; • sia stato eseguito dal Legale interno per conto di altri dietro pagamento di onorario

RC AMMINISTRATORI, SINDACI E DIRIGENTI (D&O)

AUTORITA'	qualsiasi autorità civile, amministrativa, o giudiziaria competente a compiere determinati atti od emettere particolari provvedimenti
CONTRAENTE	il soggetto che stipula il contratto di assicurazione in nome proprio e nell'interesse di chi spetta
COSE	sia gli oggetti materiali sia gli animali
COSTI DI DIFESA	qualsiasi onorario e/o spesa necessaria sostenuta con il consenso scritto dell'Assicuratore per le indagini, la difesa, accordo o appello nei confronti di qualsiasi Richiesta di risarcimento presentata nei confronti di un Assicurato
COSTI DI INDAGINE	qualsiasi onorario e/o spesa ragionevole e necessaria sostenuta con il consenso scritto dell'Assicuratore per ottemperare alla richiesta ufficiale di partecipazione ad un'Indagine
DANNI CORPORALI	il pregiudizio economico conseguente la lesione e/o la morte di persone, ivi compresi il danno alla salute, o biologico, nonché il danno morale
DANNI MATERIALI	la distruzione o il danneggiamento di cose
DIPENDENTE	qualsiasi passato, presente, futuro o potenziale dipendente a tempo pieno, part-time, a tempo determinato o indeterminato, stagionale o interinale della Società in quanto tale. La definizione comprende altresì qualsiasi altra persona fisica considerata dipendente della Società ai sensi dell'ordinamento giuridico italiano
ENTE ESTERNO	qualsiasi ente che: i. non sia una Controllata; ii. non sia un istituto di credito o finanziario, una compagnia di assicurazioni, una banca, un <i>asset manager</i> , un fondo comune di investimento, un organismo di investimento collettivo del risparmio (OICR), un fondo di <i>private equity</i> , una società di consulenza o di gestione degli investimenti, né un intermediario finanziario o similare. iii. non sia registrato, non abbia sede legale e non abbia alcuno strumento finanziario quotato in un mercato regolamentato all'interno degli Stati Uniti d'America; non sia soggetto, né abbia emesso strumenti finanziari soggetti, alla registrazione o dichiarazione presso la SEC (US Securities and Exchange Commission); non sia tenuto alla presentazione di rendiconti finanziari o relazioni alla medesima autorità ai sensi della Section 13 del US Securities Exchange Act del 1934; Resta inteso che saranno in ogni caso considerati Enti esterni gli enti eventualmente elencati come tali in apposita appendice facente parte del presente contratto.
ERRORI /ATTI ILLECITI NELLA GESTIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO	qualsiasi: a. effettivo o contestato licenziamento senza giusta causa, illegittimo, discriminatorio o ingiurioso; b. illegittima privazione di opportunità di carriera; c. illegittimo demansionamento; d. illegittima imposizione di sanzioni o di provvedimenti disciplinari;

RC AMMINISTRATORI, SINDACI E DIRIGENTI (D&O)

	<p>e. rifiuto di fornire accurate referenze lavorative;</p> <p>f. negligente valutazione del dipendente;</p> <p>g. Ingiusta mancata assunzione o promozione;</p> <p>h. Non corretta prospettazione della posizione lavorativa;</p> <p>i. Violazione delle norme in tema di discriminazione;</p> <p>j. Molestie sessuali, razziali o relative a condizioni di disabilità, mobbing o qualsiasi altra molestia o atto discriminatorio nell'ambiente di lavoro;</p> <p>k. Diffamazione;</p> <p>l. Sofferenza psicologica inflitta, commessa o che si ritiene sia stata commessa colposamente da un Assicurato nei confronti di un Dipendente della Società</p>
EVENTO CRITICO NEI RAPPORTI CON L'AUTORITÀ	<p>un'ispezione, anche a sorpresa, presso gli uffici della Società avviata durante il Periodo di validità della polizza da un'autorità (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, Mit, Mef, ART, Anac e Ispettorato del Lavoro) che comporti la produzione, la copia, l'esame o la confisca di documenti o l'audizione di Persone assicurate; la pubblica notizia di quanto sopra; il ricevimento da parte dell'Assicurato, durante il Periodo di validità della polizza di una formale richiesta da parte di un'autorità che comporti l'obbligo per l'Assicurato di produrre documenti, di rispondere a domande o di partecipare ad una audizione presso tale Autorità</p>
FRANCHIGIA SCOPERTO	<p>l'importo previsto dalle condizioni contrattuali in forma fissa (franchigia) o in forma percentuale (scoperto) che in caso di sinistro viene detratto dalla somma liquidata a termini di polizza e che rimane a carico esclusivo dell'assicurato</p>
INDENNIZZO	<p>la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro</p>
INQUINAMENTO	<p>la reale o presunta dispersione, infiltrazione, liberazione o fuga di Sostanze Inquinanti su beni mobili, immobili, terra, acqua e atmosfera;</p> <p>qualunque decisione o richiesta, volontaria o forzata, in base alla quale gli Assicurati e/o la Società debbano esaminare, provare, controllare, pulire, ritirare, trattare, contenere, decontaminare o neutralizzare le Sostanze Inquinante;</p> <p>qualunque aggressione o danno all'ambiente anche in assenza di Sostanze Inquinanti</p>
INVESTIGAZIONE	<p>qualsiasi indagine ufficiale, esame, investigazione, o altro procedimento promosso da una pubblica autorità avente ad oggetto l'attività della Società e riguardante l'operato dell'Assicurato in qualità di Amministratore, Sindaco, Dirigente o altro organo aziendale della Società, ma che non è volto ad accertare profili di responsabilità a carico dello stesso</p>
MASSIMALE PER SINISTRO	<p>la massima esposizione della società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà</p>

RC AMMINISTRATORI, SINDACI E DIRIGENTI (D&O)

<p>PERDITA PATRIMONIALE</p>	<p>qualsiasi somma per la quale gli Assicurati siano riconosciuti responsabili in relazione ad una o più Richieste di risarcimento in seguito a sentenza giudiziale od altra pronuncia, giudizio arbitrale, transazione, accordi extragiudiziali, effettuati previo il consenso scritto dell'Assicuratore (ed i costi di difesa inerenti).</p> <p>La definizione di "Perdita pecuniaria" comprende quanto indennizzato dall'Assicuratore in forza di tutte le Garanzie ed Estensioni di cui alla presente polizza</p> <p>Con esclusivo riferimento alla Persone fisiche assicurate la definizione di Perdita pecuniaria comprende altresì le spese per la partecipazione all'investigazione.</p> <p>Il termine Perdita patrimoniale non comprende: multe, ammende e sanzioni pecuniarie civili o penali, qualsiasi forma di risarcimento o indennizzo non compensativi, imposte e qualsiasi somma per la quale l'Assicurato non sia responsabile legalmente, o rischi non assicurabili per legge</p>
<p>PERIODO DI OSSERVAZIONE</p>	<p>il periodo immediatamente successivo alla scadenza del Periodo di validità della polizza nel quale può essere notificata all'Assicuratore una Richiesta di risarcimento avanzata per la prima volta durante tale periodo per un Atto illecito, o circostanze o fatti occorsi prima della scadenza del Periodo di validità della polizza in caso di Investigazione, Evento critico nei rapporti con l'Autorità, o procedimenti instaurati nei confronti della persona assicurata ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di estradizione o al fine di ottenere l'emissione di un provvedimento in sede cautelare di urgenza</p>
<p>POLIZZA</p>	<p>il documento che prova l'assicurazione ai sensi di quanto disposto dall'art. 1888 del Codice Civile</p>
<p>PREMIO</p>	<p>la somma dovuta dal Contraente alla Società</p>
<p>RAPPRESENTANTE IN SOCIETA' PARTECIPATE</p>	<p>qualsiasi Amministratore, Sindaco, Dirigente od altro organo aziendale della Società che agisce in qualità di Amministratore, Sindaco, Dirigente od altro organo aziendale (o loro equivalente in altri ordinamenti giuridici) di una Società partecipata in seguito ad una nomina da parte della Società</p>
<p>RICHIESTA DI RISARCIMENTO</p>	<p>a. Qualsiasi pretesa avanzata per iscritto, ivi compresi gli atti introduttivi di un procedimento giudiziario civile, amministrativo o arbitrale, diretta ad ottenere un risarcimento o altro rimedio nei confronti di una Persona Assicurata per uno specifico Atto illecito;</p> <p>b. qualsiasi procedimento penale o Investigazione promossa nei confronti di una Persona assicurata per qualsiasi Atto illecito specificamente contestato a tale Persona assicurata.</p> <p>c. qualsiasi procedimento instaurato nei confronti di una persona assicurata per uno specifico Errore / Atto illecito relativo al rapporto di lavoro.</p> <p>La definizione di Richiesta di risarcimento comprende altresì:</p>

	<p>a. le Richieste di risarcimento relative a strumenti finanziari;</p> <p>b. qualsiasi procedimento instaurato nei confronti di una Persona assicurata ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di estradizione;</p> <p>c. qualsiasi procedimento instaurato nei confronti di una Persona assicurata per l'emissione di un provvedimento in sede cautelare o d'urgenza;</p> <p>d. qualsiasi Evento critico nei rapporti con l'Autorità.</p>
RICHIESTA DI RISARCIMENTO RELATIVA A STRUMENTI FINANZIARI	<p>qualsiasi pretesa avanzata per iscritto, fatta eccezione per i procedimenti amministrativi nei confronti di una Società, salvo siano stati simultaneamente instaurati e poi mantenuti anche contro una Persona Assicurata, e per le Investigazioni di una Società, diretta ad ottenere un risarcimento o altro rimedio nei confronti di un Assicurato e fondata sulla pretesa violazione di norme di legge o regolamentari che disciplinano gli strumenti finanziari emessi da una Società, l'acquisto, la vendita, l'offerta di tali strumenti finanziari, ovvero la relativa attività di sollecitazione, a condizione che sia stata promossa:</p> <p>a. da qualsiasi persona o ente in relazione all'acquisto, la vendita, l'offerta di strumenti finanziari emessi da una Società o alla relativa attività di sollecitazione; oppure</p> <p>b. dal titolare di strumenti finanziari emessi da una Società in relazione a questioni attinenti a detta titolarità;</p> <p>c. dal titolare di strumenti finanziari emessi da una Società per conto di tale Società.</p> <p>La presente definizione di Richiesta di risarcimento relativa a strumenti finanziari non comprende: le Richieste di risarcimento avanzate da un dipendente o da un Amministratore di una Società basate sulla perdita o sul mancato ottenimento di vantaggi o benefici relativi a qualsiasi strumento finanziario, ivi compresi warrants e opzioni</p>
RISCHIO	la probabilità che si verifichi il sinistro
SINISTRO	<p>il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.</p> <p>Deve intendersi quale unico sinistro anche l'evento dannoso che causa danni contestualmente/contemporaneamente a più soggetti</p>
SOCIETA'	<p>la Contraente</p> <p>Qualsiasi altra società controllata, costituita o acquisita prima o durante il periodo di copertura</p>

RC AMMINISTRATORI, SINDACI E DIRIGENTI (D&O)

<p>SOCIETA' CONTROLLATA</p>	<p>qualsiasi Società in cui il Contraente esercita il controllo così come previsto dall'art. 2359 del codice civile, a condizione che la stessa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Non abbia effettuato alcuna offerta pubblica di titoli; • Non sia quotata in alcuna borsa valori; • Non sia una Istituzione Finanziaria o Compagnia di Assicurazioni; • Non sia in liquidazione o qualsivoglia procedura concorsuale; • Non abbia patrimonio netto negativo <p>Una Società cesserà di essere considerata Società controllata ai sensi della presente Polizza qualora si dovesse verificare una delle condizioni sopra indicate</p>
<p>SOCIETA' PARTECIPATA</p>	<p>qualsiasi entità:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. No profit [costituita dalla Società ed amministrata statutariamente dai suoi Dipendenti o Amministratori]; b. Qualsiasi entità diversa da quella di cui alla lettera (a), in cui la Società detenga una quota di capitale sociale compresa tra il 5% ed il 50%; c. Qualsiasi entità diversa quella di cui alla lettera (a), in cui la Società detenga una quota di capitale sociale inferiore al 5% a condizione che sia espressamente indicata in un'appendice contrattualizzata nella presente polizza a condizione che la stessa <ul style="list-style-type: none"> • Non abbia effettuato alcuna OPA • Non sia quotata in alcuna borsa valori • Non sia una Istituzione Finanziaria o Compagnia di Assicurazione • Non sia una società controllata. <p>Una Società cesserà di essere considerata Società partecipata ai sensi della presente Polizza qualora si dovesse verificare una delle condizioni sopra indicate</p>
<p>SPESA PUBBLICITA' DI</p>	<p>qualsiasi onorario e/o spesa ragionevole e necessaria sostenuta dall'Assicurato, con il consenso scritto dell'Assicuratore, per un consulente in pubbliche relazioni incaricato di studiare una campagna pubblicitaria volta mitigare i danni causati alla reputazione personale da una Richiesta di risarcimento coperta dalla presente Polizza di cui i media, o altre fonti di informazioni, abbiano dato un obiettivo resoconto</p>
<p>SPESE DI GESTIONE DELLA CRISI CON L'AUTORITA'</p>	<p>le spese, i diritti e gli onorari sostenuti dall'Assicurato in relazione alla gestione di un Evento critico nei rapporti con l'Autorità, ivi inclusi diritti ed onorari per consulenti legali. La definizione di Spese di gestione della crisi con l'Autorità non comprende la remunerazione delle Persone assicurate, il costo del loro tempo, nonché qualsiasi altro costo interno alla Società</p>

RC AMMINISTRATORI, SINDACI E DIRIGENTI (D&O)

<p>SPESE PER CAUZIONE</p>	<p>Il premio necessario per ottenere la cauzione, o altro equivalente, con riferimento alle sanzioni detentive, o simili, irrogate da un'Autorità giudiziaria in sede penale a carico della persona assicurata, ovvero altre cauzioni eventualmente richieste in sede civile, e derivanti da una richiesta di risarcimento coperta dalle garanzie di cui alla presente polizza</p>
<p>SPESE PER ESTRADIZIONE</p>	<p>le spese, i diritti e gli onorari sostenuti con il preventivo consenso dell'assicuratore da parte della persona assicurata per consulenze legali, difese o appelli, inclusi eventuali ricorsi alla Corte Europea dei diritti dell'uomo, esperiti al fine di contrastare la decisione adottata dall'Autorità di concedere l'extradizione della Persona assicurata dall'Italia o da qualsiasi altro Stato</p>
<p>SPESE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA INVESTIGAZIONE</p>	<p>le spese, diritti ed onorari fatta eccezione per la remunerazione delle Persone assicurate, per il costo del loro tempo, nonché per qualsiasi costo interno alle Società, sostenuti con il previo consenso scritto dell'Assicuratore, che non potrà essere irragionevolmente negato, da parte o per conto di una Persona assicurata in relazione alla preparazione per la partecipazione ad un'Investigazione</p>

SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

Premessa sull'operatività del capitolato

Si conviene fra le Parti che le norme dattiloscritte qui di seguito annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni riportate a stampa nella modulistica utilizzata dall'Assicuratore in aggiunta al presente capitolato di polizza, per cui le stesse si devono intendere abrogate e prive di qualsiasi effetto. Pertanto, le condizioni riportate nel presente capitolato sono le uniche a valere tra le Parti del presente contratto. I moduli prestampati della Società, allegati al presente capitolato di polizza all'emissione del contratto, benché sottoscritti dal Contraente, valgono esclusivamente per i dati identificativi riferiti al Contraente, al conteggio del premio, alla durata contrattuale, al trattamento dei dati personali, nonché per l'indicazione delle eventuali quote di coassicurazione.

Art. 2.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio, così come previsto dal successivo Art. 2.5. Variazione del rischio.

Art. 2.2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori

Il Contraente è esonerato dal comunicare per iscritto agli Assicuratori l'esistenza e la successiva stipulazione di altre Assicurazioni per lo stesso rischio a favore dello stesso soggetto assicurato.

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso agli Assicuratori, specificando ad ognuno il nome di tutti gli altri Assicuratori in base all'art. 1910 c.c.

Art 2.3 - Durata del contratto

La presente polizza viene stipulata per la durata 1 anno, senza possibilità di tacito rinnovo alla scadenza finale.

E' facoltà del Contraente di richiedere alla Società la ripetizione dell'assicurazione per un periodo massimo di un ulteriore anno alle condizioni di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

E' facoltà altresì del Contraente di richiedere alla Società la proroga del contratto ex art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016.

Art. 2.4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato entro i 60 giorni successivi al medesimo. I premi devono essere pagati alla Società Assicuratrice.

La rata di premio dovuta riguarderà il periodo 31/12/2021 – 31/12/2022.

Le eventuali rate successive saranno annuali con scadenze intermedie al 31 dicembre di ciascun anno.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice civile.

Art. 2.5 - Variazione del rischio

Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto.

Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all'organizzazione del contraente in grado di determinare un aggravamento continuativo e non meramente transitorio del rischio rilevante. Il contraente non è tenuto a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.

Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente all'aggiudicazione del contratto di assicurazione, che comporti una variazione del rischio, ai sensi del precedente comma, deve essere comunicata per iscritto dal contraente alla società entro 30 giorni dall'intervenuta conoscenza.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del contraente ai sensi dell'art. 1897 Codice civile – tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il minor rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso - e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Nel caso di aggravamento del rischio, la Società potrà segnalare le ipotesi modifica del rischio e richiedere motivatamente, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, la revisione del premio o delle condizioni contrattuali. Il Contraente, entro 30 giorni, a seguito di apposita istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione. In caso di disaccordo, l'Assicuratore può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza di annualità. La facoltà di recesso si esercita entro 30 giorni dalla ricezione della controproposta del Contraente. Qualora alla data di effetto del recesso il Contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultimo, l'Assicuratore s'impegna a prorogare la copertura assicurativa alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo di 180 giorni.

Art. 2.6 – Buona fede

L'omissione di dichiarazioni o comunicazioni da parte dell'Assicurato di una circostanza aggravante il rischio, così come qualsiasi errore e/o omissione non intenzionale od involontario dello stesso e delle persone di cui deve rispondere a norma di legge, nonché dei suoi amministratori, non pregiudicheranno questa assicurazione, fatto salvo il diritto dell'Assicuratore di richiedere motivatamente, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, la revisione del premio o delle condizioni contrattuali secondo quanto stabilito all'art. 2.5 Variazione del rischio.

Art. 2.7 - Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave

Nell'ipotesi di cui all'art. 1893, comma 1, del codice civile, in assenza di dolo o colpa grave, l'Assicuratore potrà esercitare il diritto di recesso. L'Assicuratore esercita la facoltà di recesso nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Qualora alla

data di effetto del recesso il Contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultimo, l'Assicuratore s'impegna a prorogare la copertura assicurativa alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo di 180 giorni.

Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se avesse conosciuto il vero stato delle cose.

Art. 2.8 - Recesso

E' facoltà di ciascuna delle parti recedere dal contratto in occasione di ogni scadenza annuale mediante comunicazione raccomandata inviata dall'una all'altra parte almeno 90 giorni prima di tale scadenza.

Non è consentito alla Società assicuratrice inviare disdetta/recesso solo per una o alcune delle garanzie previste.

Resta inteso che in caso di recesso notificato dalla Società al Contraente ai sensi del presente articolo, qualora alla data di effetto del recesso il Contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultimo, l'Assicuratore s'impegna a prorogare la copertura assicurativa alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo di 180 giorni.

Art. 2.9 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto.

Art. 2.10 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano), PEC od altro mezzo (telefax o simili) indirizzata alla Società.

In ogni caso la Società deve mettere a disposizione del Contraente un referente, dotato di specifica competenza, dedicato alla gestione amministrativa della polizza e di linee guida per la corretta denuncia del sinistro.

Art. 2.11 - Oneri fiscali

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 2.12 - Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente. Resta sempre escluso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal presente appalto.

Art. 2.13 - Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art. 2.14 – Obbligo di Rendicontazione sull'andamento del rischio

Entro tre mesi dalla scadenza di ogni annualità e in ogni caso sei mesi prima della scadenza contrattuale, entro i 30 giorni solari successivi la Società, nel rispetto delle vigenti disposizioni in

materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire al Contraente l'evidenza dei sinistri denunciati a partire dalla data di decorrenza del contratto.

Tale elenco dovrà essere fornito in formato Excel sia tramite file modificabili, sia tramite file non modificabili, e dovrà riportare per ciascun sinistro:

- il numero del sinistro attribuito dalla Società;
- il numero di polizza;
- la data di accadimento dell'evento;
- il periodo di riferimento;
- la data della denuncia;
- l'indicazione dello stato del sinistro secondo la seguente classificazione e con i dettagli di seguito indicati:
 - a. sinistro agli atti, senza seguito;
 - b. sinistro liquidato, in data _____ con liquidazione pari a € _____ al netto della franchigia contrattuale;
 - c. sinistro aperto, in corso di verifica con relativo importo stimato pari a € _____.

La Società si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere che il Contraente, d'intesa con la Società, ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto. Al riguardo il Contraente deve fornire adeguata motivazione. La Società, per gli adempimenti relativi alle informazioni da fornirsi successivamente alla data di scadenza del contratto, dovrà fornire, a semplice richiesta da parte del Contraente ed entro e non oltre 30 giorni solari dal ricevimento della stessa, le informazioni di cui al comma primo del presente articolo.

In caso di mancata osservanza delle prescrizioni di cui al presente Articolo, trascorsi ulteriori 7 giorni dai termini sopra riportati, la Contraente avrà diritto di richiedere il riconoscimento di un importo – per omessa, errata e/o ritardata produzione della rendicontazione sinistri pari allo 3% del premio annuo al netto delle imposte, dovuto per l'anno a cui è riferibile l'infrazione. La Contraente ne darà immediata comunicazione alla Società e applicherà la penale mediante equivalente riduzione sul premio dovuto per l'annualità successiva.

Art. 2.15 – Disciplina della responsabilità

La presente assicurazione vale per le richieste avanzate nei confronti dell'Assicurato indipendentemente dalla fonte giuridica invocata, norme di legge nazionale, estere, internazionali, comunitarie, usi e costumi, ed ogni altra norma giuridica ritenuta applicabile.

Art. 2.16 - Partecipazione delle Società – Raggruppamento temporaneo di imprese (operante se del caso)

Il servizio assicurativo di cui alla presente polizza è effettuato dalle Compagnie assicuratrici componenti il Raggruppamento Temporaneo di Imprese:

Compagnia ...	Quota ... % - Società mandataria
Compagnia ...	Quota ... % - Società mandante
Compagnia ...	Quota ... % - Società mandante
Compagnia ...	Quota ... % - Società mandante

Il termine "Società" indica tutte e ciascuna delle Compagnie assicuratrici costituenti l'Associazione Temporanea di Imprese.

Tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Società mandataria e del Contraente.

Ogni comunicazione data o ricevuta dalla Società mandataria si intende data o ricevuta nel nome e per conto di tutte le Società costituenti l'Associazione Temporanea di Imprese.

Art. 2.17– Riparto di coassicurazione e delega (operante se del caso)

L'assicurazione è ripartita tra le Compagnie assicuratrici elencate nel "Riparto" che segue, in base alle rispettive quote percentuali indicate:

Società ... Quota ... % - Delegataria

Società ... Quota ... %

Società ... Quota ... %

Società ... Quota ... %

Il termine "Società" indica quindi tutte e ciascuna delle Compagnie assicuratrici elencate nel "Riparto".

Ciascuna Società è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, esclusa ogni responsabilità solidale.

Le Società coassicuratrici riconosceranno come validi ed efficaci anche nei propri confronti, tutti gli atti compiuti dalla Società delegataria per conto comune.

Tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Società Coassicuratrice Delegataria e del Contraente.

Ogni comunicazione data o ricevuta dalla Società Coassicuratrice Delegataria si intende data o ricevuta nel nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

I premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente alla Società delegataria.

Con la firma della presente polizza le Società coassicuratrici danno mandato alla Società Delegataria a firmare anche in loro nome e per loro conto ogni atto di gestione del contratto (appendice, modifica, integrazione, estensione di garanzia, variazione di massimale, somma assicurata ecc) riconoscendo espressamente come validi e pienamente efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Società delegataria; pertanto la firma apposta dalla società Delegataria rende validi ad ogni effetto i successivi documenti anche per le coassicuratrici.

Art. 2.18 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 2.19 - Tracciabilità dei flussi finanziari

L'assicuratore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento devono riportare nella causale il codice identificativo di gara (CIG) nr. 84433454B6.

Qualora l'assicuratore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

Art. 2.20 - Obblighi in materia di legalità

Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, la Società si impegna a segnalare tempestivamente al Contraente ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura

criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.

La Società inserisce nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: "Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subcontraente si impegna a riferire tempestivamente al Contraente (...) ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente".

Art. 2.21– Trattamento dei dati personali

Le attività previste dall'appalto affidato, comportano il trattamento di dati personali in maniera autonoma da parte di Autostrada del Brennero S.p.A. (titolare 1) e l'aggiudicatario (titolare 2). Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell'ambito delle proprie organizzazioni, tutte le norme vigenti ed in fase di emanazione in materia di trattamento dei dati personali, sia primarie che secondarie, rilevanti per la corretta gestione del trattamento, ivi compreso il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito "GDPR"). Pertanto le stesse si impegnano a:

1. Il Titolare 2 tratterà in via autonoma i dati personali ricevuti dal Titolare 1 per le finalità connesse all'esecuzione delle attività previste dall'appalto affidato. Il Titolare 2, in relazione agli impieghi dei predetti dati nell'ambito della propria organizzazione, assumerà, pertanto, la qualifica di "Titolare" autonomo del trattamento ai sensi dell'articolo 4, nr. 7) del GDPR, sia nei confronti del Titolare 1 che nei confronti dei soggetti cui i dati personali trattati sono riferiti.
2. In quanto Titolare autonomo del trattamento, il Titolare 2 è tenuto a rispettare tutte le normative rilevanti sulla protezione ed il trattamento dei dati personali che risultino applicabili ai rapporti che intercorrono con il Titolare 1 in base all'appalto, compreso il GDPR.
3. In particolare, il Titolare 2 si impegna ad applicare misure di sicurezza idonee e adeguate a proteggere i dati personali da esso trattati in esecuzione dell'appalto, contro i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso o modifica non autorizzata dei dati o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
4. Il Titolare 2 si impegna a far sì che l'accesso ai dati personali ricevuti dal Titolare 1 sia consentito solo a coloro e nella misura in cui ciò sia necessario per l'esecuzione del Contratto, e che l'uso dei dati personali rispetti gli stessi impegni assunti dal Titolare 2 verso il Titolare 1 riguardo alla conformità legale del trattamento e la sicurezza dei dati trattati.
5. Ferma restando la responsabilità assunta dal Titolare 2 verso i terzi e verso il Titolare 1 quale titolare autonomo del trattamento sui dati ricevuti dal Titolare 1, nei rapporti reciproci, il Titolare 2 si obbliga a manlevare e tenere indenne il Titolare 1 – per qualsiasi danno, incluse spese legali – che possa derivare da pretese avanzate nei confronti del Titolare 1 da terzi - inclusi i soggetti cui i dati personali trattati sono riferiti - a seguito dell'eventuale illiceità o non correttezza delle operazioni di trattamento imputabili al Titolare 2, intendendosi con la presente pattuizione, trasferire dal Titolare 1 al Titolare 2 l'incidenza economica dei danni reclamati da terzi, in conseguenza dei trattamenti operati dal Titolare 2.
6. Il Titolare 2 è tenuto a dare immediata notizia al Titolare 1 di ogni eventuale illegittimo trattamento dei dati personali operato in esecuzione del presente Contratto nell'ambito della propria organizzazione, procedendo senza ritardo alla notifica della violazione di dati personali all'Autorità di Controllo, nei casi in cui tale notifica sia dovuta dal titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 33 del GDPR.

7. Le Parti si garantiscono reciprocamente che i dati trattati da ciascuna di esse in esecuzione dell'appalto formano oggetto di puntuale verifica di conformità alla disciplina rilevante in materia di trattamento di dati personali - ivi compreso il GDPR - e si impegnano altresì alla ottimale cooperazione reciproca nel caso in cui una di esse risulti destinataria di istanze per l'esercizio dei diritti degli interessati previsti dall'articolo 12 e ss. del GDPR ovvero di richieste delle Autorità di Controllo che riguardino ambiti di trattamento di competenza dell'altra parte.

SEZIONE 3 CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE

Art. 3.1 – Oggetto dell'assicurazione

Tutte le Garanzie sono prestate esclusivamente in relazione a Richieste di risarcimento avanzate per la prima volta da terzi durante il Periodo di validità della polizza e tempestivamente comunicate per iscritto all'Assicuratore nei termini previsti dalla presente polizza (formula *claims made*).

Il corrispettivo del premio è determinato sulla base delle dichiarazioni, dei documenti e delle informazioni tutti forniti dal Contraente all'Assicuratore in sede di gara e formanti parte integrante della presente polizza.

Art. 3.2 – Responsabilità degli Amministratori, dei Sindaci, dei Dirigenti, delle persone assicurate

L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne ciascun Assicurato, nei limiti del massimale indicato nel Frontespizio di polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale responsabile, per Perdite Patrimoniali derivanti da qualsiasi Richiesta di Risarcimento avanzata per la prima volta da Terzi nei confronti dell'Assicurato durante il Periodo di assicurazione in seguito a qualsiasi Atto illecito, reale o presunto, commesso dall'Assicurato, nell'esercizio delle sue rispettive mansioni. La presente copertura non sarà valida nel caso in cui e fino alla misura in cui la Società abbia indennizzato l'Assicurato.

Art. 3.2.1 – Responsabilità degli Amministratori, dei Sindaci, dei Dirigenti, delle persone assicurate per atti illeciti / errori nella gestione dei rapporti di lavoro

L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne ciascun Assicurato, nei limiti del massimale indicato nel Frontespizio di polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale responsabile, per Perdite Patrimoniali derivanti da qualsiasi Richiesta di Risarcimento avanzata per la prima volta da Terzi nei confronti dell'Assicurato durante il Periodo di assicurazione in seguito a qualsiasi Errore e/o Atto illecito, reale o presunto, commesso dall'Assicurato, nella gestione dei rapporti di lavoro.

Art. 3.2.2 – Responsabilità degli Amministratori di Enti Esterni

L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l'Amministratore di Ente esterno da qualsiasi Perdita pecuniaria che questi sia obbligato a pagare a terzi, quale civilmente responsabile, comprese le spese legali, a seguito di una Richiesta di risarcimento presentata nei confronti di tale Amministratore di Ente esterno per qualsiasi Atto illecito.

La presente garanzia opera solo per l'importo eccedente l'indennizzo corrisposto dall'Ente esterno ed il massimale dell'eventuale polizza di assicurazione della responsabilità civile degli amministratori emessa in favore dell'Ente esterno o dei suoi amministratori (o dei loro equivalenti in altri ordinamenti giuridici).

Art. 3.3 – Responsabilità della Società

L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne la Società, nei limiti del massimale indicato nel Frontespizio di Polizza, per Perdite Patrimoniali derivanti da qualsiasi Richiesta di Risarcimento avanzata per la prima volta, rispetto alla decorrenza della polizza contro l'Assicurato durante il

Periodo di assicurazione in seguito ad Atti illeciti, reali o presunti, commessi dall'Assicurato, nell'esercizio delle sue rispettive mansioni di Amministratore, Sindaco o Dirigente della Società, ma solo nel caso e nella misura in cui la Società abbia indennizzato, o sia consentito o richiesto a termini di legge alla Società di tenere indenne l'Assicurato della Perdita Patrimoniale.

Art. 3.4 – Responsabilità della Società relativa a strumenti finanziari

L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne la Società da qualsiasi Perdita pecuniaria che questa sia obbligata a pagare a terzi, quale civilmente responsabile, a seguito di una Richiesta di risarcimento relativa a strumenti finanziari presentata nei confronti di tale Società per qualsiasi Atto illecito.

Art. 3.5 - Spese di difesa in sede cautelare o d'urgenza

Nella misura in cui ciò è consentito dalla legge e comunque con un sottolimito pari a quello indicato al nel frontespizio, l'Assicuratore terrà indenne l'Assicurato dalle spese legali che questa dovrà sostenere, previo consenso scritto dell'Assicuratore, al fine di ottenere la revoca di un provvedimento giudiziale emesso durante il Periodo di validità della polizza il quale abbia disposto in via cautelare o d'urgenza:

- a) il sequestro conservativo dei beni mobili e/o immobili della Persona assicurata;
- b) l'interdizione della Persona assicurata dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- c) la restrizione della libertà personale della Persona assicurata;
- d) l'espulsione della Persona assicurata a seguito di revoca di un valido permesso di soggiorno (o altro titolo legittimante la permanenza) per ragioni diverse dall'aver commesso un reato.

Alle medesime condizioni, sono altresì comprese le spese legali per resistere all'azione proposta da terzi durante il Periodo di validità della polizza al fine di ottenere in via cautelare o d'urgenza i suddetti provvedimenti.

Art. 3.6 - Spese per cauzione

L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne la Persona assicurata dalle Spese per cauzione sostenute da parte della Persona assicurata nel corso del Periodo di validità della polizza in conseguenza di una Richiesta di risarcimento in garanzia.

Art. 3.7 - Spese di emergenza

Se in considerazione dell'urgenza non risulti possibile ottenere il previo consenso scritto dell'Assicuratore con riguardo alle spese di difesa riferite a qualsiasi Richiesta di risarcimento in garanzia, l'Assicuratore approverà retroattivamente tali Spese di difesa sino alla concorrenza del Sottolimito indicato nel Frontespizio.

Art. 3.8 - Spese di difesa per reale, presunta, imminente o minacciato inquinamento o emissione, dispersione, infiltrazione, rilascio o fuoriuscita di sostanze inquinanti

La Compagnia si obbliga a tenere indenni gli Assicurati per le Spese Legali relative a Sinistri conseguenti ad inquinamento fino al limite massimo previsto al punto nel frontespizio

Art. 3.9 - Spese per estradizione

L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne la Persona Assicurata dalle Spese per estradizione derivanti da o conseguenti a qualsiasi procedimento instaurato nei confronti della persona assicurata durante il periodo di validità della polizza ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di estradizione.

Art. 3.10 - Spese per la partecipazione all'Investigazione

L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne la Persona assicurata da tutte le spese per la partecipazione all'Investigazione che questa dovrà sostenere, previo consenso scritto dell'Assicuratore, in relazione alla preparazione per la partecipazione ad un'Investigazione.

Art. 3.11 - Spese di gestione della crisi con l'Autorità

In aggiunta alle Spese per la partecipazione all'Investigazione, l'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, previa verifica di congruità e sino alla concorrenza del Sottolimito indicato nel Frontespizio, dalle Spese di gestione della crisi con l'Autorità a fronte dell'occorrenza di un Evento critico nei rapporti con l'Autorità che non rientri nella definizione di Richiesta di risarcimento o Investigazione.

Art. 3.12 - Spese per mitigare il danno alla reputazione

Previa verifica di congruità, l'Assicuratore terrà indenne la Persona assicurata e le Società appartenenti al Gruppo della Contraente dalle Spese per mitigare il danno alla reputazione ed all'Immagine che sia conseguenza diretta di una Richiesta di Risarcimento garantita dalla presente polizza.

Art. 3.13 - Spese di Pubblicità

La copertura si intende estesa alle Spese di Pubblicità ragionevolmente sostenute in conseguenza di una Richiesta di Risarcimento non esclusa dalle condizioni di polizza e avanzata per la prima volta nei confronti degli Assicurati durante il Periodo di Durata della Polizza. La presente copertura è specificamente limitata al sottolimito indicato nel Frontespizio.

Art. 3.14 - Legale interno

L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne ogni legale interno della Società da qualsiasi Perdita patrimoniale che questi sia obbligato a pagare a terzi, quale civilmente responsabile, a seguito di una richiesta di risarcimento presentata nei confronti di tale Legale interno ma solo per quegli Atti illeciti commessi nell'esercizio delle sue specifiche funzioni presso la Società.

Art. 3.15. Estensioni

Art. 3.15.1 - Estensione della garanzia a favore degli eredi e dei rappresentanti legali

In caso di morte, interdizione, intervenuta insolvenza o bancarotta di ogni Assicurato, la polizza opererà a favore degli eredi o dei rappresentanti legali per le Richieste di risarcimento presentate nei loro confronti e derivanti da azioni commesse dagli Assicurati nell'esercizio delle funzioni e comunque notificate all'Assicuratore entro 36 mesi, o entro il maggior periodo offerto in sede di gara, dalla data di cessazione della polizza.

Art. 3.15.2 - Estensione della garanzia postuma ai soggetti dimissionari

Si conviene che per gli Assicurati dimissionari o naturalmente decaduti da ogni incarico, la garanzia s'intenderà operante anche per le Richieste di risarcimento successive alla cessazione dell'incarico purché tali richieste siano relative ad azioni poste in essere dagli Assicurati nell'esercizio delle loro funzioni durante la durata dell'incarico e comunque notificate all'Assicuratore entro 60 mesi dalla data di cessazione della polizza. La presente estensione non si applica in presenza di altra assicurazione per la Responsabilità civile degli Amministratori stipulata dalla Contraente o dagli Assicurati.

Art. 3.15.3 – Periodo di osservazione

In caso di mancato rinnovo o sostituzione della presente polizza con altra polizza di assicurazione della responsabilità civile degli amministratori (cd. D&O), il Contraente avrà diritto ad un Periodo di osservazione automatico e gratuito di 90 (novanta) giorni e potrà altresì avvalersi, previa richiesta scritta e previo pagamento del relativo premio addizionale non rimborsabile, del Periodo di osservazione indicato al punto 10 del Frontespizio entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla scadenza del Periodo di validità della polizza. Il Contraente non avrà diritto ad alcun Periodo di osservazione qualora abbia luogo un'operazione, né qualora la presente polizza abbia cessato di produrre effetti, anche temporaneamente, a causa del mancato pagamento del premio. Non è ammesso il recesso dal Periodo di osservazione.

Art. 3.15.3bis – Periodo di osservazione “Lifetime” per le Persone assicurate cessate dalla carica

Ciascuna Persona Assicurata che si sia dimessa o sia andata in pensione, avrà diritto ad un Periodo di Osservazione di durata illimitata, senza obbligo di pagamento di alcun premio nel caso in cui, per ragioni diverse da un'Operazione:

1. la presente polizza non sia stata rinnovata, né sostituita da altra polizza di responsabilità civile degli amministratori (cd. D&O); oppure
2. nel caso in cui la presente polizza sia stata rinnovata o sostituita da altra polizza di assicurazione della responsabilità civile degli amministratori (cd D&O) solo se tale altra polizza di assicurazione non fornisca un periodo di osservazione della durata di almeno 2190 (duemila centonovanta) giorni.

Art. 3.15.4 - Nuove Controllate e Partecipate

Qualsiasi Controllata o Partecipata che il Contraente acquisisca successivamente alla data di decorrenza della presente polizza, sia direttamente che indirettamente per mezzo di una o più Controllate, a condizione che tale nuova Controllata o Partecipata al momento in cui diviene tale:

- a) non sia registrata o costituita negli Stati Uniti d'America, qualora abbia un patrimonio lordo superiore al 35% (trentacinque per cento) del patrimonio lordo complessivo delle Società;
- b) non abbia strumenti finanziari quotati o negoziati su mercati (ivi compresi i mercati over-the-counter) negli Stati Uniti d'America;
- c) non sia quotata, qualora abbia un patrimonio lordo superiore al 40% del patrimonio lordo complessivo delle Società;
- d) non sia un istituto di credito o finanziario, una compagnia di assicurazioni, una banca, un asset manager, un fondo comune di investimento, un organismo di investimento collettivo del risparmio (OICR), un fondo di private equity, una società di consulenza o di gestione degli investimenti, né un intermediario finanziario o similare.

Alle condizioni di cui sopra, le definizioni di Controllata e/o Partecipata ai fini delle Garanzie e delle Estensioni di cui alla presente polizza si intendono comprensive delle Nuove Controllate e Partecipate.

Art. 3.16 – Esclusioni

L'Assicuratore non sarà tenuto al pagamento di alcuna Garanzia o Estensione in relazione a Perdite pecuniaria per:

Art. 3.16.1 – Condotte dolose

- a. Guadagno, profitto o vantaggio al quale un Assicurato non abbia diritto ai sensi di legge; oppure
 - b. condotta penalmente rilevante, disonesta, fraudolenta o premeditata o altra condotta in violazione consapevole e intenzionale della legge, dei regolamenti o di altre fonti normative.
- La presente esclusione troverà applicazione soltanto qualora tali circostanze siano state accertate con sentenza definitiva a seguito di qualsiasi procedimento civile, penale, amministrativo, arbitrale o disciplinare o indagine ufficiale, ovvero a seguito di confessione da parte dell'Assicurato in qualsiasi forma, sia essa scritta o orale, ed in qualsiasi sede, sia essa giudiziale o stragiudiziale. Nessun Atto illecito commesso da un Assicurato potrà essere imputato a qualsiasi altra Persona assicurata al fine di determinare l'applicabilità dell'esclusione di cui al presente paragrafo.

Art. 3.16.2 – Conoscenza pregressa e scoperta

- a. Richiesta di risarcimento della quale sia già stato dato avviso, nella vigenza di una polizza di cui la presente polizza costituisca rinnovo o sostituzione a cui la presente polizza abbia comunque fatto seguito nel tempo. In ogni caso, la presente Esclusione non sarà applicabile nel caso in cui l'Assicuratore non abbia accettato tale avviso, anche cautelativo, quale valida comunicazione ai sensi di polizza e la copertura assicurativa sia stata fornita in modo continuativo dall'Assicuratore stesso a partire dalla data di decorrenza di tale precedente polizza sino alla scadenza del Periodo di validità della polizza;
- b. controversia pendente e antecedente rispetto alla data di continuità, nonché qualsiasi controversia che concerna o derivi dagli stessi fatti, pendente e antecedente rispetto alla data di continuità. Ai fini della presente Esclusione, per controversia si intendono, a titolo esemplificativo, i procedimenti civili, penali, arbitrali ed amministrativi, le investigazioni, le indagini e le ispezioni ufficiali, nonché ogni altro analogo procedimento.

Art. 3.16.3 – Danno alla persona / danno a cose

- a. Lesione all'integrità psicofisica, infortunio, malattia, stress emotivo o mentale, infermità o morte di qualsiasi persona;
- b. perdita, distruzione o danneggiamento di qualunque bene materiale, ivi incluso l'ambiente, dovuto a qualsiasi causa, ivi compresa la sua perdita d'uso.

Tuttavia, la presente esclusione non si applica a:

1. Richieste di risarcimento per danno da stress emotivo dovuto ad un Atto illecito relativo al rapporto di lavoro;
2. Spese di difesa sostenute dalla Persona assicurata in relazione a Richieste di risarcimento relative a danno alla persona o a cose e sino alla concorrenza del sottolimito indicato al punto nel frontespizio;

3. Spese di difesa sostenute dalla Persona assicurata in relazione ad un procedimento penale nei confronti di tale Persona assicurata per Omicidio colposo o preterintenzionale;
4. Spese di difesa sostenute dalla persona assicurata in relazione a Richieste di risarcimento relative a Danno all'Ambiente nei limiti del relativo massimale indicato nel Frontespizio.
5. Spese di difesa sostenute dalla Persona Assicurata in relazione a Richieste di Risarcimento relative ad Agenti inquinanti presentate da un'Autorità competente, fermo il sottolimito indicato al punto 5 (d) del Frontespizio.
6. Con riferimento alle sole Richieste di risarcimento relative ad Agenti inquinanti presentate nei confronti di una Persona Assicurata da parte di un azionista della Società – sia per conto proprio, sia per conto della Società – le quali affermino che la violazione di un dovere incombente su tale Persona assicurata ha cagionato un danno alla Società o ai suoi azionisti.

Art. 3.16.4 – Richiesta di risarcimento USA presentata da un Assicurato

Richiesta di risarcimento USA presentata da o per conto:

- di un qualsiasi Assicurato
- di un Ente esterno nel quale una Persona Assicurata svolge o ha svolto il ruolo di Amministratore di Ente esterno

La presente esclusione non opera in relazione a:

qualsiasi Richiesta di risarcimento presentata nei confronti di una Persona Assicurata e promossa:

- dagli azionisti sia per conto proprio sia per conto della Società o dell'Ente esterno, sia in forma diretta, sia in forma derivativa, o anche in forma di azione collettiva (class action) a condizione che non sia ravvisabile alcuna iniziativa o volontaria partecipazione di alcun Amministratore, né di alcuna Società, né di alcun Amministratore di Ente esterno, fatta eccezione per un Amministratore di Ente esterno coinvolto in attività di "whistleblowing" come applicabile da legge Sarbanes-Oxley;
- da un'altra Persona assicurata, con esclusivo riguardo ad un Atto illecito relativo al rapporto di lavoro;
- da un'altra Persona assicurata a titolo di rivalsa o manleva, a condizione che tale Richiesta di risarcimento sia diretta conseguenza di un'altra Richiesta di risarcimento altrimenti coperta dalla presente polizza;
- da un Amministratore cessato dalla carica o da un ex dipendente di una Società o di un Ente esterno;
- da un liquidatore, un curatore, un commissario straordinario (o altra analoga figura) di una Società o di un Ente esterno, sia per conto proprio, sia per conto di tale Società o Ente esterno;

le spese di difesa sostenute da qualsiasi Persona Assicurata.

Art. 3.16.5 – Responsabilità amministrativa, amministrativo contabile

L'assicuratore non sarà tenuto al pagamento qualora la Richiesta o le Richieste di risarcimento avanzate contro gli Assicurati derivino, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 59 della Legge 24 Dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008), da una richiesta di risarcimento conseguente all'espletamento dei compiti istituzionali connessi con la carica di Amministratore e riguardante la responsabilità per danni cagionati allo Stato o ad Enti Pubblici e la responsabilità amministrativo ed amministrativo contabile.

Art. 3.16.6 – LIMITAZIONI "OFAC" VERSO PAESI SOGGETTI A SANZIONI INTERNAZIONALI

La Società non sarà tenuta a garantire la copertura Assicurativa né sarà obbligata a pagare alcun Indennizzo e/o Risarcimento o a riconoscere alcun beneficio previsto dalla presente Polizza qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale Risarcimento od il riconoscimento di tale beneficio esponga la Società a sanzioni, divieti o restrizioni previsti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali, economiche o provvedimenti revocatori determinati da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli USA.

Questa clausola prevarrà su qualsiasi condizione contraria eventualmente contenuta in questa Polizza.

SEZIONE 4 CONDIZIONI CHE REGOLANO LE RICHIESTE DI RISARCIMENTO, LA DIFESA E GESTIONE DELLE CONTROVERISE

Art. 4.1 – Comunicazione delle Richieste di risarcimento

Quale condizione essenziale del diritto all'indennizzo dovrà essere data comunicazione scritta all'Assicuratore di qualsiasi Richiesta di risarcimento non appena possibile dopo averne appreso la notizia e comunque:

- a. Entro 90 (novanta) giorni, durante il periodo di validità della polizza o durante l'eventuale periodo di osservazione;
- b. ed in ogni caso non oltre 90 (novanta) giorni dalla scadenza del Periodo di validità della polizza o del periodo di osservazione, ma soltanto se tale Richiesta di risarcimento è stata notificata all'Assicuratore nei 90 (novanta) giorni successivi alla prima notifica di tale Richiesta di risarcimento all'Assicurato.

Tutte le notifiche e comunicazioni delle Richieste di risarcimento ed alle circostanze (ai sensi del successivo Paragrafo "Circostanze che possono dare origine ad una Richiesta di risarcimento") dovranno essere inviate dall'Assicurato per iscritto a mezzo posta raccomandata, via fax, PEC o mail all'Assicuratore ai recapiti che verranno indicati nel frontespizio di polizza.

ART. 4.2 - Circostanze che possono dare origine ad una Richiesta Di Risarcimento

Nel caso in cui, durante il Periodo di validità della polizza, l'Assicurato venga a conoscenza di fatti o circostanze che possano dare origine ad una Richiesta di risarcimento, potrà darne tempestiva comunicazione scritta all'Assicuratore. In caso in cui la circostanza divenga sinistro, tale comunicazione dovrà essere dettagliata, presentare i fatti in ordine cronologico e contenere almeno le seguenti informazioni, qualora note:

- il contestato, supposto o potenziale Atto illecito;
- il tempo ed il luogo del contestato, supposto o potenziale Atto illecito;
- l'identificazione dei potenziali reclamanti e di tutte le altre persone o enti che potrebbero essere coinvolti;
- una stima della Perdita pecuniaria potenziale.

Art. 4.2.1 - Richieste di risarcimento collegate

Qualsiasi Richiesta di risarcimento, anche presentata per la prima volta dopo la data di scadenza del Periodo di validità della polizza (o del Periodo di osservazione) che tragga origine da o sia basata su qualsiasi fatto dedotto o Atto illecito lamentato in una:

- Richiesta di risarcimento presentata per la prima volta durante il Periodo di validità della polizza (o il Periodo di osservazione);
- circostanza che possa dare origine ad una Richiesta di risarcimento;

tempestivamente e debitamente comunicate all'Assicuratore in base ai termini ed alle condizioni della presente polizza, sarà considerata come presentata nello stesso momento in cui è stata presentata la prima Richiesta di risarcimento o è stata data comunicazione scritta all'Assicuratore della circostanza (ai sensi del precedente paragrafo "Circostanze che possono dare origine ad una Richiesta di risarcimento"). Inoltre, tutte le Richieste di risarcimento traenti origine da, basate su o attribuibili a:

- un medesimo Atto illecito, o a
- una serie di Atti illeciti originati dalla stessa causa e/o correlati e/o in rapporto di continuità tra loro, anche se commessi da più Assicurati e diretti a più persone fisiche e/o giuridiche,

saranno considerate come una singola Richiesta di risarcimento ai sensi della presente polizza e soggette all'unico Massimale di cui al Frontespizio.

Art. 4.3 - Conduzione della difesa

L'Assicurato è obbligato a prestare assistenza all'Assicuratore ed a cooperare nella conduzione della difesa, fornendo tutte le informazioni del caso così come richieste dall'Assicuratore stesso.

L'Assicurato inoltre è tenuto fare quanto gli è possibile per evitare e/o diminuire l'entità della Perdita pecuniaria e conservare traccia delle relative azioni intraprese e dei costi a tal fine sostenuti. Tali spese saranno a carico della Assicurata secondo quanto previsto dall'Art. 1914 del Codice Civile Italiano. L'inadempimento di tale obbligo potrà comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'articolo 1915 del Codice Civile Italiano. L'Assicurato ha il diritto di difendersi in proprio da qualsiasi Richiesta di risarcimento e/o provvedimento giudiziale di qualsivoglia natura contro di lui promossa salvo che l'Assicuratore, a sua discrezione, decida di assumere direttamente il controllo della difesa.

Anche qualora l'Assicuratore non decida di assumere il controllo, avrà comunque il diritto, ma non l'obbligo, di partecipare sino a quando ne ha interesse alla difesa di qualsiasi Richiesta di risarcimento, nonché alla negoziazione di qualsiasi transazione che coinvolga o che abbia ragionevoli probabilità di coinvolgere l'Assicuratore. Se la Società presenta una Richiesta di risarcimento nei confronti di una Persona assicurata, l'Assicuratore non avrà alcun obbligo di comunicare con alcuna altra Persona assicurata, né con la Società, in relazione a tale Richiesta di risarcimento.

Art. 4.4 – Anticipo delle spese di difesa

L'Assicuratore, previa verifica di congruità, anticiperà le Spese di difesa in garanzia rese necessarie a seguito della Richiesta di risarcimento prima della definizione del giudizio.

Art. 4.5 – Pagamento delle spese di difesa

L'Assicuratore si obbliga a pagare, previo formale assenso che non potrà essere negato senza giustificato motivo, le Spese di difesa dietro presentazione di parcelle analitiche nelle quali siano dettagliatamente identificate tutte le attività svolte dal difensore. Costituisce grave inadempimento il mancato pagamento o il pagamento ritardato senza giusta causa delle spese di difesa.

Art. 4.6 – Consenso dell'Assicuratore

Pena la perdita del diritto all'indennizzo, l'Assicurato non dovrà ammettere o assumersi alcuna responsabilità, stipulare alcun accordo transattivo o accettare alcuna decisione, o pagare alcuna spesa, costo o onorario (fatta eccezione per le Spese di emergenza di cui al Frontespizio) senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Assicuratore.

SEZIONE 5 MASSIMALI E FRANCHIGIE**Art. 5.1 – Massimale**

Il Massimale di cui al punto 3 del Frontespizio costituisce la massima somma pagabile dall'Assicuratore per capitale interessi e spese in forza della presente polizza per tutte le Garanzie e le Estensioni durante l'intero Periodo di validità della polizza, a prescindere dal numero di assicurati e dal numero di Richieste di risarcimento.

Le Richieste di risarcimento collegate si considerano avanzate durante il medesimo Periodo di validità della polizza o durante il medesimo Periodo di osservazione e sono pertanto soggette ad un unico Massimale. Ai sensi dell'articolo 1917 del codice civile italiano, le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'Assicurato sono a carico dell'Assicuratore nei limiti del 25% del Massimale.

Tuttavia l'assicurato può riservarsi la facoltà di utilizzare, fino ad esaurimento, il massimale per perdite pecuniarie per sostenere quelle spese di difesa che superino il limite del quarto del massimale; in tal caso il massimale per perdite pecuniarie sarà ridotto di pari importo.

Il massimale non comprende il Massimale aggiuntivo per gli Amministratori non esecutivi. Il Massimale per il Periodo di osservazione è parte del Massimale aggregato per il Periodo di validità della polizza e non in aggiunta ad esso.

Art. 5.2 – Franchigie

Le Franchigie indicate al punto 5 del Frontespizio devono rimanere a carico del Contraente, pena la perdita del diritto all'indennizzo. Le Richieste di risarcimento collegate sono soggette ad un'unica Franchigia.

Nessuna Franchigia è posta a carico delle Persone assicurate. Tuttavia qualora una Società sia autorizzata o obbligata a tenere indenne la Persona assicurata e non lo dovesse fare entro trenta (30) giorni, l'Assicuratore anticiperà a titolo di indennizzo anche la quota di franchigia indicata al punto 5 del Frontespizio, ma la Contraente dovrà poi rimborsare all'Assicuratore l'importo della franchigia così versato.

Art. 5.3 - Altra assicurazione

Salvo diversa disposizione di legge, qualsiasi garanzia fornita ai sensi della presente polizza opererà soltanto in eccesso (ossia "a secondo rischio") specifico rispetto ai massimali di qualsiasi altro valido ed esigibile diritto d'indennizzo o assicurazione (quale ad esempio una polizza di assicurazione della responsabilità civile degli amministratori o dei soggetti incaricati, in generale, della gestione della società, una polizza di assicurazione della responsabilità datoriale, una polizza di assicurazione della responsabilità per danno ambientale, una polizza di assicurazione della responsabilità civile in generale, una polizza di assicurazione della responsabilità da prodotto, etc.) indipendentemente dall'ammontare di detti massimali ed a prescindere dal fatto che le altre garanzie siano state stipulate direttamente dall'Assicurato ovvero da terzi per suo conto o in suo favore.

Nel caso in cui, sulla base di qualsiasi altro valido ed esigibile diritto di indennizzo o assicurazione, sia posta una franchigia a carico di un Assicurato, il relativo importo non potrà essere indennizzato dall'Assicuratore in favore di tale Assicurato quale Perdita pecuniaria ai sensi della presente polizza.

Art. 5.4 – Garanzia per l'Amministratore di Ente Esterno

Ai sensi del Paragrafo "Garanzie" Responsabilità degli Amministratori della presente polizza, la garanzia per l'Amministratore esterno opererà solo per l'importo eccedente l'indennizzo eventualmente corrisposto dall'Ente esterno ed il massimale dell'eventuale polizza di assicurazione della responsabilità civile degli amministratori emessa in favore dell'Ente esterno o dei suoi amministratori (o dei loro equivalenti in altri ordinamenti giuridici).

L'Assicuratore quindi sarà tenuto al pagamento delle perdite pecuniarie derivanti da un Atto illecito commesso da un Amministratore di Ente esterno solo nel caso in cui:

- a. L'Ente esterno sia incapace di indennizzare la perdita pecuniaria a causa di un divieto di legge o stato di insolvenza pubblicamente dichiarato;
- b. La Perdita pecuniaria non risulti coperta da altra assicurazione sulla responsabilità civile degli amministratori contratta dall'ente esterno o a beneficio dei suoi amministratori o dipendenti.

Nel caso in cui l'eventuale polizza di assicurazione della responsabilità civile degli amministratori emessa in favore dell'Ente esterno o dei suoi amministratori sia emessa dall'Assicuratore, il Massimale della presente polizza sarà ridotto per un importo pari al massimale della suddetta altra polizza.

Art. 5.5 – Estensione di garanzia per il legale interno

Con riferimento agli Atti illeciti commessi da un Legale interno della Società, qualsiasi garanzia fornita ai sensi della presente polizza opererà soltanto in eccesso (ossia "a secondo rischio") specifico rispetto ai massimali di qualsiasi altra valida ed esigibile polizza di assicurazione della responsabilità civile professionale emessa in favore di tale Legale interno.

Art. 5.6 – Calcolo del premio

Il premio anticipato FLAT dovuto dal Contraente è determinato dal premio annuo lordo offerto.

Premio annuo imponibile	
Imposte	
TOTALE premio annuo lordo FLAT	

Non sono previsti elementi di regolazione variabile del premio anticipato FLAT.

IL CONTRAENTE**LA SOCIETA'**

POLIZZA DI SECONDO RISCHIO

SEZIONE 1 FRONTESPIZIO DI POLIZZA

La presente copertura è prestata in forma CLAIMS MADE. Le Garanzie coprono soltanto le richieste di risarcimento avanzate per la prima volta da terzi durante il periodo di validità della polizza (o durante l'eventuale Periodo di Osservazione).

1. Contraente	AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.p.A. P.IVA: 00210880225 Con sede in Via Berlino, 10 38122 Trento (TN)	
2. Periodo di validità della polizza	Dal 31.12.2021 Al 31.12.2022	
3. Massimale	Massimale aggregato per tutte le Perdite pecuniarie di tutti gli Assicurati e congiuntamente per tutte le Garanzie e le Estensioni per ogni annualità	€ 10.000.000,00 per sinistro ed annualità assicurativa in eccesso rispetto al massimale della polizza di primo rischio di € 10.000.000,00,
4. Sottolimiti	I seguenti sottolimiti aggregati sono parte del Massimale aggregato di cui sopra e non in aggiunta ad esso:	
	a. Spese di gestione della crisi con l'Autorità	€ 500.000,00
	b. Spese per mitigare il danno alla reputazione	€ 500.000,00
	c. Spese di difesa in sede cautelare o di urgenza	€ 500.000,00
	d. Costi di difesa per inquinamento	€ 500.000,00
	e. Spese di emergenza	salvo i maggiori importi offerti in sede di gara
	f. Spese di pubblicità	
	g. Richieste di risarcimento relative a strumenti finanziari	€ 250.000,00
	h. Spese di difesa per reale, presunta, imminente o minacciato inquinamento o emissione, dispersione, infiltrazione, rilascio o fuoriuscita di sostanze inquinanti	€ 1.000.000,00
5. Franchigia	nessuna	
6. Estensione territoriale	Mondo Intero esclusi USA/CANADA/MESSICO	
7. Estensione temporale	La presente copertura è prestata in forma CLAIMS MADE e pertanto, le garanzie tutte di polizza sono valide per le richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato per la	

RC AMMINISTRATORI, SINDACI E DIRIGENTI (D&O)

	prima volta durante il periodo di validità del contratto per atti illeciti accaduti entro il periodo di retroattività previsto.	
8. Retroattività	ILLIMITATA	
9. Data di continuità	10.04.2004	
10. Periodo di osservazione	In caso di mancato rinnovo della presente polizza, l'Assicurato potrà acquistare un Periodo di osservazione a fronte del pagamento del seguente premio addizionale non rimborsabile: 12 mesi al __% dell'ultimo premio annuo pagato 24 mesi al __% dell'ultimo premio annuo pagato 36 mesi al __% dell'ultimo premio annuo pagato 48 mesi al __% dell'ultimo premio annuo pagato 60 mesi al __% dell'ultimo premio annuo pagato	
11. Premio annuo	Premio Netto Imposte di legge Premio Lordo	
12. Assicuratore		

DEFINIZIONI

Alle definizioni che seguono le parti attribuiscono convenzionalmente e ad ogni effetto il significato qui precisato:

AGENTE INQUINANTE	qualsiasi sostanza solida, liquida, gassosa, biologica, radiologica o proprietà termica, irritante o contaminante, compreso fumo, vapore, polvere, fibre, muffa, spore, funghi, germi, fuliggine, esalazioni, sostanze acide o alcaline, sostanze chimiche, amianto, materiale nucleare o radioattivo di qualsiasi tipo e rifiuti. Per "rifiuti" si intendono a titolo esemplificativo ma non limitativo anche i materiali da riciclare, ricondizionare o recuperare
AMMINISTRATORE, SINDACO, DIRIGENTE O ALTRO ORGANO AZIENDALE	persona fisica che è stata, è o sarà Amministratore, Sindaco, Dirigente o altro organo aziendale della Società nominato ai sensi di legge od in virtù dello statuto, atto costitutivo od analoghi atti societari (compresi i soggetti indicati negli articoli 2380 bis e s.s. del c.c., 2409 octies e s.s. del c.c., 2409 sexiesdecies e s.s. del c.c., e le figure equivalenti in qualunque altro ordinamento giuridico)
AMMINISTRATORE DI ENTE ESTERNO	qualsiasi persona fisica che sia stata, sia o durante il Periodo di validità della polizza diverrà, su specifica richiesta della Società, un Amministratore, trustee, (diverso da un fondo pensione), amministratore di fatto o carica equivalente di un Ente esterno
ASSICURATO / PERSONA ASSICURATA	<p>Ai fini della presente polizza con tale termine ci si riferisce alla Contraente per lo svolgimento dell'attività svolta e per tutte le attività accessorie, complementari, connesse, preliminari e conseguenti alla principale ed a qualsiasi passato, presente o futuro:</p> <p>h. Membro degli organi di gestione e/o controllo, amministratore, Sindaco, membro del Consiglio di Gestione, membro del Consiglio di Sorveglianza, membro del Comitato per il controllo sulla gestione, Direttore generale ex art. 2396 del Codice Civile;</p> <p>i. Dipendente, ma esclusivamente nel caso in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sia co-imputato con un Amministratore, Sindaco, Dirigente; • oppure la Richiesta di risarcimento riguarda un Atto illecito commesso nell'ambito di funzioni manageriali o di supervisione; • oppure sia coinvolto in un procedimento giudiziario volto ad accertare la sua responsabilità in qualità di amministratore di fatto; • sia stato designato quale Responsabile della Sicurezza, Prevenzione e Protezione ai sensi del d.lgs. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni; • sia stato designato quale responsabile della privacy ai sensi del d.lgs. GDPR 2016/679 e del D.lgs. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni; • sia stato designato quale responsabile della redazione dei documenti contabili ai sensi della legge 262/2005 e successive modifiche e/o integrazioni;

	<p>j. Coniuge, convivente, rappresentante legale o erede dei soggetti indicati alle lettere (a), e (b) ma solo ed esclusivamente nel caso in cui la richiesta di risarcimento venga avanzata contro tale soggetto in quanto coniuge (o convivente legalmente riconosciuto) cointestatario di beni in comunione con l'Assicurato in base alle leggi vigenti, per un atto illecito attribuito all'Assicurato;</p> <p>k. Rappresentante in Società partecipate</p> <p>l. Qualunque membro dell'Organismo di vigilanza ai sensi del d.lgs. 231/2001 e successive modifiche e/o integrazioni</p> <p>m. Qualunque amministratore di fatto, intendendosi con tale termine qualsiasi persona fisica che, seppur in mancanza di un'investitura formale, svolga per una qualsiasi delle Società, attività di natura gestoria riservata per legge agli amministratori di diritto. Per amministratore di fatto si intende anche qualunque "shadow director", come definito dalle leggi vigenti in ciascuno Stato;</p> <p>n. La definizione di Assicurato si estende a qualsiasi dipendente di un fondo pensione che sia totalmente o per una porzione eccedente il 50% amministrato nell'interesse dei dipendenti della Società o delle sue Controllate.</p> <p>Il termine Assicurato non include revisori, curatori fallimentari, liquidatori giudiziari o volontari, amministratori giudiziari, amministratori fiduciari, creditori ipotecari e chiunque altro non sia dipendente dalla Società</p>
ASSICURAZIONE	il contratto di assicurazione contenente tutte le Garanzie prestate a termini di polizza
ATTO ILLECITO	<p>qualsiasi:</p> <p>4. Reale o presunta violazione di doveri, negligenza, errore, omissione o dichiarazione falsa o fuorviante, negligenza, errore nella gestione dei rapporti di lavoro commessi da un Assicurato nell'esercizio delle proprie funzioni;</p> <p>5. Qualsiasi altra pretesa avanzata nei confronti di un Assicurato esclusivamente in funzione della posizione ricoperta</p> <p>6. Con riferimento ai legali interni qualsiasi effettivo o contestato atto colposo, errore od omissione compiuto da un legale interno nell'esercizio delle proprie funzioni presso la Società, ma solo in ragione del proprio operato in detta qualità; resta escluso qualsiasi atto illecito compiuto nell'esercizio delle proprie funzioni che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • non sia in alcun modo collegato al rapporto di lavoro subordinato intercorrente tra il legale interno e la Società; • non sia stato eseguito in nome e per conto della Società previa specifica richiesta della Società stessa; • sia stato eseguito dal Legale interno per conto di altri dietro pagamento di onorario

RC AMMINISTRATORI, SINDACI E DIRIGENTI (D&O)

AUTORITA'	qualsiasi autorità civile, amministrativa, o giudiziaria competente a compiere determinati atti od emettere particolari provvedimenti
CONTRAENTE	il soggetto che stipula il contratto di assicurazione in nome proprio e nell'interesse di chi spetta
COSE	sia gli oggetti materiali sia gli animali
COSTI DI DIFESA	qualsiasi onorario e/o spesa necessaria sostenuta con il consenso scritto dell'Assicuratore per le indagini, la difesa, accordo o appello nei confronti di qualsiasi Richiesta di risarcimento presentata nei confronti di un Assicurato
COSTI DI INDAGINE	qualsiasi onorario e/o spesa ragionevole e necessaria sostenuta con il consenso scritto dell'Assicuratore per ottemperare alla richiesta ufficiale di partecipazione ad un'Indagine
DANNI CORPORALI	il pregiudizio economico conseguente la lesione e/o la morte di persone, ivi compresi il danno alla salute, o biologico, nonché il danno morale
DANNI MATERIALI	la distruzione o il danneggiamento di cose
DIPENDENTE	qualsiasi passato, presente, futuro o potenziale dipendente a tempo pieno, part-time, a tempo determinato o indeterminato, stagionale o interinale della Società in quanto tale. La definizione comprende altresì qualsiasi altra persona fisica considerata dipendente della Società ai sensi dell'ordinamento giuridico italiano
ENTE ESTERNO	qualsiasi ente che: iv. non sia una Controllata; v. non sia un istituto di credito o finanziario, una compagnia di assicurazioni, una banca, un <i>asset manager</i> , un fondo comune di investimento, un organismo di investimento collettivo del risparmio (OICR), un fondo di <i>private equity</i> , una società di consulenza o di gestione degli investimenti, né un intermediario finanziario o similare. vi. non sia registrato, non abbia sede legale e non abbia alcuno strumento finanziario quotato in un mercato regolamentato all'interno degli Stati Uniti d'America; non sia soggetto, né abbia emesso strumenti finanziari soggetti, alla registrazione o dichiarazione presso la SEC (US Securities and Exchange Commission); non sia tenuto alla presentazione di rendiconti finanziari o relazioni alla medesima autorità ai sensi della Section 13 del US Securities Exchange Act del 1934; Resta inteso che saranno in ogni caso considerati Enti esterni gli enti eventualmente elencati come tali in apposita appendice facente parte del presente contratto.
ERRORI /ATTI ILLECITI NELLA GESTIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO	qualsiasi: m. effettivo o contestato licenziamento senza giusta causa, illegittimo, discriminatorio o ingiurioso; n. illegittima privazione di opportunità di carriera; o. illegittimo demansionamento; p. illegittima imposizione di sanzioni o di provvedimenti disciplinari;

RC AMMINISTRATORI, SINDACI E DIRIGENTI (D&O)

	<p>q. rifiuto di fornire accurate referenze lavorative;</p> <p>r. negligente valutazione del dipendente;</p> <p>s. Ingiusta mancata assunzione o promozione;</p> <p>t. Non corretta prospettazione della posizione lavorativa;</p> <p>u. Violazione delle norme in tema di discriminazione;</p> <p>v. Molestie sessuali, razziali o relative a condizioni di disabilità, mobbing o qualsiasi altra molestia o atto discriminatorio nell'ambiente di lavoro;</p> <p>w. Diffamazione;</p> <p>x. Sofferenza psicologica inflitta, commessa o che si ritiene sia stata commessa colposamente da un Assicurato nei confronti di un Dipendente della Società</p>
EVENTO CRITICO NEI RAPPORTI CON L'AUTORITÀ	<p>un'ispezione, anche a sorpresa, presso gli uffici della Società avviata durante il Periodo di validità della polizza da un'autorità (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, Mit, Mef, ART, Anac e Ispettorato del Lavoro) che comporti la produzione, la copia, l'esame o la confisca di documenti o l'audizione di Persone assicurate; la pubblica notizia di quanto sopra; il ricevimento da parte dell'Assicurato, durante il Periodo di validità della polizza di una formale richiesta da parte di un'autorità che comporti l'obbligo per l'Assicurato di produrre documenti, di rispondere a domande o di partecipare ad una audizione presso tale Autorità</p>
FRANCHIGIA SCOPERTO	<p>l'importo previsto dalle condizioni contrattuali in forma fissa (franchigia) o in forma percentuale (scoperto) che in caso di sinistro viene detratto dalla somma liquidata a termini di polizza e che rimane a carico esclusivo dell'assicurato</p>
INDENNIZZO	<p>la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro</p>
INQUINAMENTO	<p>la reale o presunta dispersione, infiltrazione, liberazione o fuga di Sostanze Inquinanti su beni mobili, immobili, terra, acqua e atmosfera;</p> <p>qualunque decisione o richiesta, volontaria o forzata, in base alla quale gli Assicurati e/o la Società debbano esaminare, provare, controllare, pulire, ritirare, trattare, contenere, decontaminare o neutralizzare le Sostanze Inquinante;</p> <p>qualunque aggressione o danno all'ambiente anche in assenza di Sostanze Inquinanti</p>
INVESTIGAZIONE	<p>qualsiasi indagine ufficiale, esame, investigazione, o altro procedimento promosso da una pubblica autorità avente ad oggetto l'attività della Società e riguardante l'operato dell'Assicurato in qualità di Amministratore, Sindaco, Dirigente o altro organo aziendale della Società, ma che non è volto ad accertare profili di responsabilità a carico dello stesso</p>
MASSIMALE PER SINISTRO	<p>la massima esposizione della società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà</p>

<p>GARANZIA IN ECCESSO</p>	<p>La presente Assicurazione: opera in eccesso alla Polizza di primo rischio (Polizza sottostante). Polizza di Primo Rischio non opera in eccesso ai sottolimiti previsti dalla Polizza sottostante (no drop down sui sottolimiti); Le integrazioni e/o le modifiche apportate alla Polizza di primo rischio sottostante durante il Periodo di Assicurazione dovranno essere comunicate anche all'Assicuratore e non avranno efficacia fintanto che non saranno state da quest'ultimo accettate per iscritto; opera a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> o la Polizza sottostante sia valida ed efficace; qualora la Polizza sottostante non fosse per qualunque ragione valida, efficace ed od operativa, ivi compresa l'impossibilità degli Assicuratori sottostanti di far fronte alle proprie obbligazioni per una qualsiasi situazione d'insolvenza, la presente Assicurazione opererà comunque alle presenti condizioni della Polizza di primo rischio in eccesso a € 10.000.000,00; o la Contraente abbia fornito all'Assicuratore della presente Polizza tutte le informazioni e tutti i documenti forniti agli Assicuratori della Polizza sottostante.
<p>PERDITA PATRIMONIALE</p>	<p>qualsiasi somma per la quale gli Assicurati siano riconosciuti responsabili in relazione ad una o più Richieste di risarcimento in seguito a sentenza giudiziale od altra pronuncia, giudizio arbitrale, transazione, accordi extragiudiziali, effettuati previo il consenso scritto dell'Assicuratore (ed i costi di difesa inerenti). La definizione di "Perdita pecuniaria" comprende quanto indennizzato dall'Assicuratore in forza di tutte le Garanzie ed Estensioni di cui alla presente polizza Con esclusivo riferimento alla Persone fisiche assicurate la definizione di Perdita pecuniaria comprende altresì le spese per la partecipazione all'investigazione. Il termine Perdita patrimoniale non comprende: multe, ammende e sanzioni pecuniarie civili o penali, qualsiasi forma di risarcimento o indennizzo non compensativi, imposte e qualsiasi somma per la quale l'Assicurato non sia responsabile legalmente, o rischi non assicurabili per legge</p>
<p>PERIODO DI OSSERVAZIONE</p>	<p>il periodo immediatamente successivo alla scadenza del Periodo di validità della polizza nel quale può essere notificata all'Assicuratore una Richiesta di risarcimento avanzata per la prima volta durante tale periodo per un Atto illecito, o circostanze o fatti occorsi prima della scadenza del Periodo di validità della polizza in caso di Investigazione, Evento critico nei rapporti con l'Autorità, o procedimenti instaurati nei confronti della persona assicurata ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di estradizione o al fine di ottenere l'emissione di un provvedimento in sede cautelare di</p>

	urgenza
POLIZZA	il documento che prova l'assicurazione ai sensi di quanto disposto dall'art. 1888 del Codice Civile
PREMIO	la somma dovuta dal Contraente alla Società
RAPPRESENTANTE IN SOCIETA' PARTECIPATE	qualsiasi Amministratore, Sindaco, Dirigente od altro organo aziendale della Società che agisce in qualità di Amministratore, Sindaco, Dirigente od altro organo aziendale (o loro equivalente in altri ordinamenti giuridici) di una Società partecipata in seguito ad una nomina da parte della Società
RICHIESTA DI RISARCIMENTO	<p>d. Qualsiasi pretesa avanzata per iscritto, ivi compresi gli atti introduttivi di un procedimento giudiziario civile, amministrativo o arbitrale, diretta ad ottenere un risarcimento o altro rimedio nei confronti di una Persona Assicurata per uno specifico Atto illecito;</p> <p>e. qualsiasi procedimento penale o Investigazione promossa nei confronti di una Persona assicurata per qualsiasi Atto illecito specificamente contestato a tale Persona assicurata.</p> <p>f. qualsiasi procedimento instaurato nei confronti di una persona assicurata per uno specifico Errore / Atto illecito relativo al rapporto di lavoro.</p> <p>La definizione di Richiesta di risarcimento comprende altresì:</p> <p>e. le Richieste di risarcimento relative a strumenti finanziari;</p> <p>f. qualsiasi procedimento instaurato nei confronti di una Persona assicurata ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di estradizione;</p> <p>g. qualsiasi procedimento instaurato nei confronti di una Persona assicurata per l'emissione di un provvedimento in sede cautelare o d'urgenza;</p> <p>h. qualsiasi Evento critico nei rapporti con l'Autorità.</p>

RICHIESTA DI RISARCIMENTO RELATIVA A STRUMENTI FINANZIARI	<p>qualsiasi pretesa avanzata per iscritto, fatta eccezione per i procedimenti amministrativi nei confronti di una Società, salvo siano stati simultaneamente instaurati e poi mantenuti anche contro una Persona Assicurata, e per le Investigazioni di una Società, diretta ad ottenere un risarcimento o altro rimedio nei confronti di un Assicurato e fondata sulla pretesa violazione di norme di legge o regolamentari che disciplinano gli strumenti finanziari emessi da una Società, l'acquisto, la vendita, l'offerta di tali strumenti finanziari, ovvero la relativa attività di sollecitazione, a condizione che sia stata promossa:</p> <p>d. da qualsiasi persona o ente in relazione all'acquisto, la vendita, l'offerta di strumenti finanziari emessi da una Società o alla relativa attività di sollecitazione; oppure</p> <p>e. dal titolare di strumenti finanziari emessi da una Società in relazione a questioni attinenti a detta titolarità;</p> <p>f. dal titolare di strumenti finanziari emessi da una Società per conto di tale Società.</p> <p>La presente definizione di Richiesta di risarcimento relativa a strumenti finanziari non comprende: le Richieste di risarcimento avanzate da un dipendente o da un Amministratore di una Società basate sulla perdita o sul mancato ottenimento di vantaggi o benefici relativi a qualsiasi strumento finanziario, ivi compresi warrants e opzioni</p>
RISCHIO	la probabilità che si verifichi il sinistro
SINISTRO	<p>il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.</p> <p>Deve intendersi quale unico sinistro anche l'evento dannoso che causa danni contestualmente/contemporaneamente a più soggetti</p>
SOCIETA'	<p>la Contraente</p> <p>Qualsiasi altra società controllata, costituita o acquisita prima o durante il periodo di copertura</p>
SOCIETA' CONTROLLATA	<p>qualsiasi Società in cui il Contraente esercita il controllo così come previsto dall'art. 2359 del codice civile, a condizione che la stessa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Non abbia effettuato alcuna offerta pubblica di titoli; • Non sia quotata in alcuna borsa valori; • Non sia una Istituzione Finanziaria o Compagnia di Assicurazioni; • Non sia in liquidazione o qualsivoglia procedura concorsuale; • Non abbia patrimonio netto negativo <p>Una Società cesserà di essere considerata Società controllata ai sensi della presente Polizza qualora si dovesse verificare una delle condizioni sopra indicate</p>

SOCIETA' PARTECIPATA	<p>qualsiasi entità:</p> <p>d. No profit [costituita dalla Società ed amministrata statutariamente dai suoi Dipendenti o Amministratori];</p> <p>e. Qualsiasi entità diversa da quella di cui alla lettera (a), in cui la Società detenga una quota di capitale sociale compresa tra il 5% ed il 50%;</p> <p>f. Qualsiasi entità diversa quella di cui alla lettera (a), in cui la Società detenga una quota di capitale sociale inferiore al 5% a condizione che sia espressamente indicata in un'appendice contrattualizzata nella presente polizza a condizione che la stessa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Non abbia effettuato alcuna OPA • Non sia quotata in alcuna borsa valori • Non sia una Istituzione Finanziaria o Compagnia di Assicurazione • Non sia una società controllata. <p>Una Società cesserà di essere considerata Società partecipata ai sensi della presente Polizza qualora si dovesse verificare una delle condizioni sopra indicate</p>
SPESA PUBBLICITA' DI	<p>qualsiasi onorario e/o spesa ragionevole e necessaria sostenuta dall'Assicurato, con il consenso scritto dell'Assicuratore, per un consulente in pubbliche relazioni incaricato di studiare una campagna pubblicitaria volta mitigare i danni causati alla reputazione personale da una Richiesta di risarcimento coperta dalla presente Polizza di cui i media, o altre fonti di informazioni, abbiano dato un obiettivo resoconto</p>
SPESE DI GESTIONE DELLA CRISI CON L'AUTORITA'	<p>le spese, i diritti e gli onorari sostenuti dall'Assicurato in relazione alla gestione di un Evento critico nei rapporti con l'Autorità, ivi inclusi diritti ed onorari per consulenti legali. La definizione di Spese di gestione della crisi con l'Autorità non comprende la remunerazione delle Persone assicurate, il costo del loro tempo, nonché qualsiasi altro costo interno alla Società</p>
SPESE PER CAUZIONE	<p>Il premio necessario per ottenere la cauzione, o altro equivalente, con riferimento alle sanzioni detentive, o simili, irrogate da un'Autorità giudiziaria in sede penale a carico della persona assicurata, ovvero altre cauzioni eventualmente richieste in sede civile, e derivanti da una richiesta di risarcimento coperta dalle garanzie di cui alla presente polizza</p>
SPESE PER ESTRADIZIONE	<p>le spese, i diritti e gli onorari sostenuti con il preventivo consenso dell'assicuratore da parte della persona assicurata per consulenze legali, difese o appelli, inclusi eventuali ricorsi alla Corte Europea dei diritti dell'uomo, esperiti al fine di contrastare la decisione adottata dall'Autorità di concedere l'extradizione della Persona assicurata dall'Italia o da qualsiasi altro Stato</p>

SPESE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA INVESTIGAZIONE	le spese, diritti ed onorari fatta eccezione per la remunerazione delle Persone assicurate, per il costo del loro tempo, nonché per qualsiasi costo interno alle Società, sostenuti con il previo consenso scritto dell'Assicuratore, che non potrà essere irragionevolmente negato, da parte o per conto di una Persona assicurata in relazione alla preparazione per la partecipazione ad un'Investigazione
--	---

SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

Premessa sull'operatività del capitolato

Si conviene fra le Parti che le norme dattiloscritte qui di seguito annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni riportate a stampa nella modulistica utilizzata dall'Assicuratore in aggiunta al presente capitolato di polizza, per cui le stesse si devono intendere abrogate e prive di qualsiasi effetto. Pertanto, le condizioni riportate nel presente capitolato sono le uniche a valere tra le Parti del presente contratto. I moduli prestampati della Società, allegati al presente capitolato di polizza all'emissione del contratto, benché sottoscritti dal Contraente, valgono esclusivamente per i dati identificativi riferiti al Contraente, al conteggio del premio, alla durata contrattuale, al trattamento dei dati personali, nonché per l'indicazione delle eventuali quote di coassicurazione.

Art. 2.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio, così come previsto dal successivo Art. 2.5. Variazione del rischio.

Art. 2.2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori

Il Contraente è esonerato dal comunicare per iscritto agli Assicuratori l'esistenza e la successiva stipulazione di altre Assicurazioni per lo stesso rischio a favore dello stesso soggetto assicurato.

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso agli Assicuratori, specificando ad ognuno il nome di tutti gli altri Assicuratori in base all'art. 1910 c.c.

Art 2.3 - Durata del contratto

La presente polizza viene stipulata per la durata 1 anno, senza possibilità di tacito rinnovo alla scadenza finale.

E' facoltà del Contraente di richiedere alla Società la ripetizione dell'assicurazione per un periodo massimo di un ulteriore anno alle condizioni di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

E' facoltà altresì del Contraente di richiedere alla Società la proroga del contratto ex art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016.

Art. 2.4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato entro i 60 giorni successivi al medesimo. I premi devono essere pagati alla Società Assicuratrice.

La rata di premio dovuta riguarderà il periodo 31/12/2021 – 31/12/2022.

Le eventuali rate successive saranno annuali con scadenze intermedie al 31 dicembre di ciascun anno.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice civile.

Art. 2.5 - Variazione del rischio

Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto.

Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all'organizzazione del contraente in grado di determinare un aggravamento continuativo e non meramente transitorio del rischio rilevante. Il contraente non è tenuto a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.

Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente all'aggiudicazione del contratto di assicurazione, che comporti una variazione del rischio, ai sensi del precedente comma, deve essere comunicata per iscritto dal contraente alla società entro 30 giorni dall'intervenuta conoscenza.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del contraente ai sensi dell'art. 1897 Codice civile – tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il minor rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso - e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Nel caso di aggravamento del rischio, la Società potrà segnalare le ipotesi modifica del rischio e richiedere motivatamente, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, la revisione del premio o delle condizioni contrattuali. Il Contraente, entro 30 giorni, a seguito di apposita istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione. In caso di disaccordo, l'Assicuratore può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza di annualità. La facoltà di recesso si esercita entro 30 giorni dalla ricezione della controproposta del Contraente. Qualora alla data di effetto del recesso il Contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultimo, l'Assicuratore s'impegna a prorogare la copertura assicurativa alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo di 180 giorni.

Art. 2.6 – Buona fede

L'omissione di dichiarazioni o comunicazioni da parte dell'Assicurato di una circostanza aggravante il rischio, così come qualsiasi errore e/o omissione non intenzionale od involontario dello stesso e delle persone di cui deve rispondere a norma di legge, nonché dei suoi amministratori, non pregiudicheranno questa assicurazione, fatto salvo il diritto dell'Assicuratore di richiedere motivatamente, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, la revisione del premio o delle condizioni contrattuali secondo quanto stabilito all'art. 2.5 Variazione del rischio.

Art. 2.7 - Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave

Nell'ipotesi di cui all'art. 1893, comma 1, del codice civile, in assenza di dolo o colpa grave, l'Assicuratore potrà esercitare il diritto di recesso. L'Assicuratore esercita la facoltà di recesso nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Qualora alla

data di effetto del recesso il Contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultimo, l'Assicuratore s'impegna a prorogare la copertura

assicurativa alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo di 180 giorni.

Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se avesse conosciuto il vero stato delle cose.

Art. 2.8 - Recesso

E' facoltà di ciascuna delle parti recedere dal contratto in occasione di ogni scadenza annuale intermedia mediante comunicazione raccomandata inviata dall'una all'altra parte almeno 90 giorni prima di tale scadenza.

Non è consentito alla Società assicuratrice inviare disdetta/recesso solo per una o alcune delle garanzie previste.

Resta inteso che in caso di recesso notificato dalla Società al Contraente ai sensi del presente articolo, qualora alla data di effetto del recesso il Contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultimo, l'Assicuratore s'impegna a prorogare la copertura assicurativa alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo di 180 giorni.

Art. 2.9 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto.

Art. 2.10 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano), PEC od altro mezzo (telefax o simili) indirizzata alla Società.

In ogni caso la Società deve mettere a disposizione del Contraente un referente, dotato di specifica competenza, dedicato alla gestione amministrativa della polizza e di linee guida per la corretta denuncia del sinistro.

Art. 2.11 - Oneri fiscali

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 2.12 - Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente. Resta sempre escluso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal presente appalto.

Art. 2.13 - Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art. 2.14 – Obbligo di Rendicontazione sull'andamento del rischio

Entro tre mesi dalla scadenza di ogni annualità e in ogni caso sei mesi prima della scadenza contrattuale, entro i 30 giorni solari successivi la Società, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire al Contraente l'evidenza dei sinistri denunciati a partire dalla data di decorrenza del contratto.

Tale elenco dovrà essere fornito in formato Excel sia tramite file modificabili, sia tramite file non modificabili, e dovrà riportare per ciascun sinistro:

- il numero del sinistro attribuito dalla Società;
- il numero di polizza;
- la data di accadimento dell'evento;
- il periodo di riferimento;
- la data della denuncia;
- l'indicazione dello stato del sinistro secondo la seguente classificazione e con i dettagli di seguito indicati:

d. sinistro agli atti, senza seguito;

e. sinistro liquidato, in data _____ con liquidazione pari a € _____ al netto della franchigia contrattuale;

f. sinistro aperto, in corso di verifica con relativo importo stimato pari a € _____.

La Società si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere che il Contraente, d'intesa con la Società, ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto. Al riguardo il Contraente deve fornire adeguata motivazione. La Società, per gli adempimenti relativi alle informazioni da fornirsi successivamente alla data di scadenza del contratto, dovrà fornire, a semplice richiesta da parte del Contraente ed entro e non oltre 30 giorni solari dal ricevimento della stessa, le informazioni di cui al comma primo del presente articolo.

In caso di mancata osservanza delle prescrizioni di cui al presente Articolo, trascorsi ulteriori 7 giorni dai termini sopra riportati, la Contraente avrà diritto di richiedere il riconoscimento di un importo – per omessa, errata e/o ritardata produzione della rendicontazione sinistri pari allo 3% del premio annuo al netto delle imposte, dovuto per l'anno a cui è riferibile l'infrazione. La Contraente ne darà immediata comunicazione alla Società e applicherà la penale mediante equivalente riduzione sul premio dovuto per l'annualità successiva.

Art. 2.15 – Disciplina della responsabilità

La presente assicurazione vale per le richieste avanzate nei confronti dell'Assicurato indipendentemente dalla fonte giuridica invocata, norme di legge nazionale, estere, internazionali, comunitarie, usi e costumi, ed ogni altra norma giuridica ritenuta applicabile.

Art. 2.16 - Partecipazione delle Società – Raggruppamento temporaneo di imprese (operante se del caso)

Il servizio assicurativo di cui alla presente polizza è effettuato dalle Compagnie assicuratrici componenti il Raggruppamento Temporaneo di Imprese:

Compagnia ... Quota ... % - Società mandataria

Compagnia ... Quota ... % - Società mandante

Compagnia ... Quota ... % - Società mandante

Compagnia ... Quota ... % - Società mandante

Il termine "Società" indica tutte e ciascuna delle Compagnie assicuratrici costituenti l'Associazione Temporanea di Imprese.

Tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Società mandataria e del Contraente.

Ogni comunicazione data o ricevuta dalla Società mandataria si intende data o ricevuta nel nome e per conto di tutte le Società costituenti l'Associazione Temporanea di Imprese.

Art. 2.17– Riparto di coassicurazione e delega (operante se del caso)

L'assicurazione è ripartita tra le Compagnie assicuratrici elencate nel "Riparto" che segue, in base alle rispettive quote percentuali indicate:

Società ... Quota ... % - Delegataria

Società ... Quota ... %

Società ... Quota ... %

Società ... Quota ... %

Il termine "Società" indica quindi tutte e ciascuna delle Compagnie assicuratrici elencate nel "Riparto".

Ciascuna Società è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, esclusa ogni responsabilità solidale.

Le Società coassicuratrici riconosceranno come validi ed efficaci anche nei propri confronti, tutti gli atti compiuti dalla Società delegataria per conto comune.

Tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Società Coassicuratrice Delegataria e del Contraente.

Ogni comunicazione data o ricevuta dalla Società Coassicuratrice Delegataria si intende data o ricevuta nel nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

I premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente alla Società delegataria.

Con la firma della presente polizza le Società coassicuratrici danno mandato alla Società Delegataria a firmare anche in loro nome e per loro conto ogni atto di gestione del contratto (appendice, modifica, integrazione, estensione di garanzia, variazione di massimale, somma assicurata ecc) riconoscendo espressamente come validi e pienamente efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Società delegataria; pertanto la firma apposta dalla società Delegataria rende validi ad ogni effetto i successivi documenti anche per le coassicuratrici.

Art. 2.18 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 2.19 - Tracciabilità dei flussi finanziari

L'assicuratore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento devono riportare nella causale il codice identificativo di gara (CIG) nr. 84433454B6.

Qualora l'assicuratore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

Art. 2.20 - Obblighi in materia di legalità

Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, la Società si impegna a segnalare tempestivamente al Contraente ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.

La Società inserisce nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: "Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subcontraente si impegna a riferire tempestivamente al Contraente (...) ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente".

Art. 2.21– Trattamento dei dati personali

Le attività previste dall'appalto affidato, comportano il trattamento di dati personali in maniera autonoma da parte di Autostrada del Brennero S.p.A. (titolare 1) e l'aggiudicatario (titolare 2). Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell'ambito delle proprie organizzazioni, tutte le norme vigenti ed in fase di emanazione in materia di trattamento dei dati personali, sia primarie che secondarie, rilevanti per la corretta gestione del trattamento, ivi compreso il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito "GDPR"). Pertanto le stesse si impegnano a:

8. Il Titolare 2 tratterà in via autonoma i dati personali ricevuti dal Titolare 1 per le finalità connesse all'esecuzione delle attività previste dall'appalto affidato. Il Titolare 2, in relazione agli impieghi dei predetti dati nell'ambito della propria organizzazione, assumerà, pertanto, la qualifica di "Titolare" autonomo del trattamento ai sensi dell'articolo 4, nr. 7) del GDPR, sia nei confronti del Titolare 1 che nei confronti dei soggetti cui i dati personali trattati sono riferiti.

9. In quanto Titolare autonomo del trattamento, il Titolare 2 è tenuto a rispettare tutte le normative rilevanti sulla protezione ed il trattamento dei dati personali che risultino applicabili ai rapporti che intercorrono con il Titolare 1 in base all'appalto, compreso il GDPR.

10. In particolare, il Titolare 2 si impegna ad applicare misure di sicurezza idonee e adeguate a proteggere i dati personali da esso trattati in esecuzione dell'appalto, contro i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso o modifica non autorizzata dei dati o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

11. Il Titolare 2 si impegna a far sì che l'accesso ai dati personali ricevuti dal Titolare 1 sia consentito solo a coloro e nella misura in cui ciò sia necessario per l'esecuzione del Contratto, e che l'uso dei dati personali rispetti gli stessi impegni assunti dal Titolare 2 verso il Titolare 1 riguardo alla conformità legale del trattamento e la sicurezza dei dati trattati.

12. Ferma restando la responsabilità assunta dal Titolare 2 verso i terzi e verso il Titolare 1 quale titolare autonomo del trattamento sui dati ricevuti dal Titolare 1, nei rapporti reciproci, il Titolare 2 si obbliga a manlevare e tenere indenne il Titolare 1 – per qualsiasi danno, incluse spese legali – che possa derivare da pretese avanzate nei confronti del Titolare 1 da terzi - inclusi i soggetti cui i dati personali trattati sono riferiti - a seguito dell'eventuale illiceità o non correttezza delle operazioni di trattamento imputabili al Titolare 2, intendendosi con la presente pattuizione, trasferire dal Titolare 1 al Titolare 2 l'incidenza economica dei danni reclamati da terzi, in conseguenza dei trattamenti operati dal Titolare 2.

13. Il Titolare 2 è tenuto a dare immediata notizia al Titolare 1 di ogni eventuale illegittimo trattamento dei dati personali operato in esecuzione del presente Contratto nell'ambito della

propria organizzazione, procedendo senza ritardo alla notifica della violazione di dati personali all'Autorità di Controllo, nei casi in cui tale notifica sia dovuta dal titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 33 del GDPR.

14. Le Parti si garantiscono reciprocamente che i dati trattati da ciascuna di esse in esecuzione dell'appalto formano oggetto di puntuale verifica di conformità alla disciplina rilevante in materia di trattamento di dati personali - ivi compreso il GDPR - e si impegnano altresì alla ottimale cooperazione reciproca nel caso in cui una di esse risulti destinataria di istanze per l'esercizio dei diritti degli interessati previsti dall'articolo 12 e ss. del GDPR ovvero di richieste delle Autorità di Controllo che riguardino ambiti di trattamento di competenza dell'altra parte.

SEZIONE 3 CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE

Art. 3.1 – Oggetto dell'assicurazione

Tutte le Garanzie sono prestate esclusivamente in relazione a Richieste di risarcimento avanzate per la prima volta da terzi durante il Periodo di validità della polizza e tempestivamente comunicate per iscritto all'Assicuratore nei termini previsti dalla presente polizza (formula *claims made*).

Il corrispettivo del premio è determinato sulla base delle dichiarazioni, dei documenti e delle informazioni tutti forniti dal Contraente all'Assicuratore in sede di gara e formanti parte integrante della presente polizza.

Art. 3.2 – Responsabilità degli Amministratori, dei Sindaci, dei Dirigenti, delle persone assicurate

L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne ciascun Assicurato, nei limiti del massimale indicato nel Frontespizio di polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale responsabile, per Perdite Patrimoniali derivanti da qualsiasi Richiesta di Risarcimento avanzata per la prima volta da Terzi nei confronti dell'Assicurato durante il Periodo di assicurazione in seguito a qualsiasi Atto illecito, reale o presunto, commesso dall'Assicurato, nell'esercizio delle sue rispettive mansioni. La presente copertura non sarà valida nel caso in cui e fino alla misura in cui la Società abbia indennizzato l'Assicurato.

Art. 3.2.1 – Responsabilità degli Amministratori, dei Sindaci, dei Dirigenti, delle persone assicurate per atti illeciti / errori nella gestione dei rapporti di lavoro

L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne ciascun Assicurato, nei limiti del massimale indicato nel Frontespizio di polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale responsabile, per Perdite Patrimoniali derivanti da qualsiasi Richiesta di Risarcimento avanzata per la prima volta da Terzi nei confronti dell'Assicurato durante il Periodo di assicurazione in seguito a qualsiasi Errore e/o Atto illecito, reale o presunto, commesso dall'Assicurato, nella gestione dei rapporti di lavoro.

Art. 3.2.2 – Responsabilità degli Amministratori di Enti Esterni

L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l'Amministratore di Ente esterno da qualsiasi Perdita pecuniaria che questi sia obbligato a pagare a terzi, quale civilmente responsabile, comprese le spese legali, a seguito di una Richiesta di risarcimento presentata nei confronti di tale Amministratore di Ente esterno per qualsiasi Atto illecito.

La presente garanzia opera solo per l'importo eccedente l'indennizzo corrisposto dall'Ente esterno ed il massimale dell'eventuale polizza di assicurazione della responsabilità civile degli amministratori emessa in favore dell'Ente esterno o dei suoi amministratori (o dei loro equivalenti in altri ordinamenti giuridici).

Art. 3.3 – Responsabilità della Società

L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne la Società, nei limiti del massimale indicato nel Frontespizio di Polizza, per Perdite Patrimoniali derivanti da qualsiasi Richiesta di Risarcimento avanzata per la prima volta, rispetto alla decorrenza della polizza contro l'Assicurato durante il

Periodo di assicurazione in seguito ad Atti illeciti, reali o presunti, commessi dall'Assicurato, nell'esercizio delle sue rispettive mansioni di Amministratore, Sindaco o Dirigente della Società, ma solo nel caso e nella misura in cui la Società abbia indennizzato, o sia consentito o richiesto a termini di legge alla Società di tenere indenne l'Assicurato della Perdita Patrimoniale.

Art. 3.4 – Responsabilità della Società relativa a strumenti finanziari

L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne la Società da qualsiasi Perdita pecuniaria che questa sia obbligata a pagare a terzi, quale civilmente responsabile, a seguito di una Richiesta di risarcimento relativa a strumenti finanziari presentata nei confronti di tale Società per qualsiasi Atto illecito.

Art. 3.5 - Spese di difesa in sede cautelare o d'urgenza

Nella misura in cui ciò è consentito dalla legge e comunque con un sottolimito pari a quello indicato al nel frontespizio, l'Assicuratore terrà indenne l'Assicurato dalle spese legali che questa dovrà sostenere, previo consenso scritto dell'Assicuratore, al fine di ottenere la revoca di un provvedimento giudiziale emesso durante il Periodo di validità della polizza il quale abbia disposto in via cautelare o d'urgenza:

- e) il sequestro conservativo dei beni mobili e/o immobili della Persona assicurata;
- f) l'interdizione della Persona assicurata dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- g) la restrizione della libertà personale della Persona assicurata;
- h) l'espulsione della Persona assicurata a seguito di revoca di un valido permesso di soggiorno (o altro titolo legittimante la permanenza) per ragioni diverse dall'aver commesso un reato.

Alle medesime condizioni, sono altresì comprese le spese legali per resistere all'azione proposta da terzi durante il Periodo di validità della polizza al fine di ottenere in via cautelare o d'urgenza i suddetti provvedimenti.

Art. 3.6 - Spese per cauzione

L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne la Persona assicurata dalle Spese per cauzione sostenute da parte della Persona assicurata nel corso del Periodo di validità della polizza in conseguenza di una Richiesta di risarcimento in garanzia.

Art. 3.7 - Spese di emergenza

Se in considerazione dell'urgenza non risulti possibile ottenere il previo consenso scritto dell'Assicuratore con riguardo alle spese di difesa riferite a qualsiasi Richiesta di risarcimento in garanzia, l'Assicuratore approverà retroattivamente tali Spese di difesa sino alla concorrenza del Sottolimito indicato nel Frontespizio.

Art. 3.8 - Spese di difesa per reale, presunta, imminente o minacciato inquinamento o emissione, dispersione, infiltrazione, rilascio o fuoriuscita di sostanze inquinanti

La Compagnia si obbliga a tenere indenni gli Assicurati per le Spese Legali relative a Sinistri conseguenti ad inquinamento fino al limite massimo previsto al punto nel frontespizio

Art. 3.9 - Spese per estradizione

L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne la Persona Assicurata dalle Spese per estradizione derivanti da o conseguenti a qualsiasi procedimento instaurato nei confronti della persona assicurata durante il periodo di validità della polizza ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di estradizione.

Art. 3.10 - Spese per la partecipazione all'Investigazione

L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne la Persona assicurata da tutte le spese per la partecipazione all'Investigazione che questa dovrà sostenere, previo consenso scritto dell'Assicuratore, in relazione alla preparazione per la partecipazione ad un'Investigazione.

Art. 3.11 - Spese di gestione della crisi con l'Autorità

In aggiunta alle Spese per la partecipazione all'Investigazione, l'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, previa verifica di congruità e sino alla concorrenza del Sottolimito indicato nel Frontespizio, dalle Spese di gestione della crisi con l'Autorità a fronte dell'occorrenza di un Evento critico nei rapporti con l'Autorità che non rientri nella definizione di Richiesta di risarcimento o Investigazione.

Art. 3.12 - Spese per mitigare il danno alla reputazione

Previa verifica di congruità, l'Assicuratore terrà indenne la Persona assicurata e le Società appartenenti al Gruppo della Contraente dalle Spese per mitigare il danno alla reputazione ed all'Immagine che sia conseguenza diretta di una Richiesta di Risarcimento garantita dalla presente polizza.

Art. 3.13 - Spese di Pubblicità

La copertura si intende estesa alle Spese di Pubblicità ragionevolmente sostenute in conseguenza di una Richiesta di Risarcimento non esclusa dalle condizioni di polizza e avanzata per la prima volta nei confronti degli Assicurati durante il Periodo di Durata della Polizza. La presente copertura è specificamente limitata al sottolimito indicato nel Frontespizio.

Art. 3.14 - Legale interno

L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne ogni legale interno della Società da qualsiasi Perdita patrimoniale che questi sia obbligato a pagare a terzi, quale civilmente responsabile, a seguito di una richiesta di risarcimento presentata nei confronti di tale Legale interno ma solo per quegli Atti illeciti commessi nell'esercizio delle sue specifiche funzioni presso la Società.

Art. 3.15. Estensioni

Art. 3.15.1 - Estensione della garanzia a favore degli eredi e dei rappresentanti legali

In caso di morte, interdizione, intervenuta insolvenza o bancarotta di ogni Assicurato, la polizza opererà a favore degli eredi o dei rappresentanti legali per le Richieste di risarcimento presentate nei loro confronti e derivanti da azioni commesse dagli Assicurati nell'esercizio delle funzioni e comunque notificate all'Assicuratore entro 36 mesi, o entro il maggior periodo offerto in sede di gara, dalla data di cessazione della polizza.

Art. 3.15.2 - Estensione della garanzia postuma ai soggetti dimissionari

Si conviene che per gli Assicurati dimissionari o naturalmente decaduti da ogni incarico, la garanzia s'intenderà operante anche per le Richieste di risarcimento successive alla cessazione dell'incarico purché tali richieste siano relative ad azioni poste in essere dagli Assicurati nell'esercizio delle loro funzioni durante la durata dell'incarico e comunque notificate all'Assicuratore entro 60 mesi dalla data di cessazione della polizza. La presente estensione non si applica in presenza di altra assicurazione per la Responsabilità civile degli Amministratori stipulata dalla Contraente o dagli Assicurati.

Art. 3.15.3 – Periodo di osservazione

In caso di mancato rinnovo o sostituzione della presente polizza con altra polizza di assicurazione della responsabilità civile degli amministratori (cd. D&O), il Contraente avrà diritto ad un Periodo di osservazione automatico e gratuito di 90 (novanta) giorni e potrà altresì avvalersi, previa richiesta scritta e previo pagamento del relativo premio addizionale non rimborsabile, del Periodo di osservazione indicato al punto 10 del Frontespizio entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla scadenza del Periodo di validità della polizza. Il Contraente non avrà diritto ad alcun Periodo di osservazione qualora abbia luogo un'operazione, né qualora la presente polizza abbia cessato di produrre effetti, anche temporaneamente, a causa del mancato pagamento del premio. Non è ammesso il recesso dal Periodo di osservazione.

Art. 3.15.3bis – Periodo di osservazione “Lifetime” per le Persone assicurate cessate dalla carica

Ciascuna Persona Assicurata che si sia dimessa o sia andata in pensione, avrà diritto ad un Periodo di Osservazione di durata illimitata, senza obbligo di pagamento di alcun premio nel caso in cui, per ragioni diverse da un'Operazione:

3. la presente polizza non sia stata rinnovata, né sostituita da altra polizza di responsabilità civile degli amministratori (cd. D&O); oppure
4. nel caso in cui la presente polizza sia stata rinnovata o sostituita da altra polizza di assicurazione della responsabilità civile degli amministratori (cd D&O) solo se tale altra polizza di assicurazione non fornisca un periodo di osservazione della durata di almeno 2190 (duemila centonovanta) giorni.

Art. 3.15.4 - Nuove Controllate e Partecipate

Qualsiasi Controllata o Partecipata che il Contraente acquisisca successivamente alla data di decorrenza della presente polizza, sia direttamente che indirettamente per mezzo di una o più Controllate, a condizione che tale nuova Controllata o Partecipata al momento in cui diviene tale:

- e) non sia registrata o costituita negli Stati Uniti d'America, qualora abbia un patrimonio lordo superiore al 35% (trentacinque per cento) del patrimonio lordo complessivo delle Società;
- f) non abbia strumenti finanziari quotati o negoziati su mercati (ivi compresi i mercati over-the-counter) negli Stati Uniti d'America;
- g) non sia quotata, qualora abbia un patrimonio lordo superiore al 40% del patrimonio lordo complessivo delle Società;
- h) non sia un istituto di credito o finanziario, una compagnia di assicurazioni, una banca, un asset manager, un fondo comune di investimento, un organismo di investimento collettivo del risparmio (OICR), un fondo di private equity, una società di consulenza o di gestione degli investimenti, né un intermediario finanziario o similare.

Alle condizioni di cui sopra, le definizioni di Controllata e/o Partecipata ai fini delle Garanzie e delle Estensioni di cui alla presente polizza si intendono comprensive delle Nuove Controllate e Partecipate.

Art. 3.16 – Esclusioni

L'Assicuratore non sarà tenuto al pagamento di alcuna Garanzia o Estensione in relazione a Perdite pecuniaria per:

Art. 3.16.1 – Condotte dolose

- c. Guadagno, profitto o vantaggio al quale un Assicurato non abbia diritto ai sensi di legge; oppure
 - d. condotta penalmente rilevante, disonesta, fraudolenta o premeditata o altra condotta in violazione consapevole e intenzionale della legge, dei regolamenti o di altre fonti normative.
- La presente esclusione troverà applicazione soltanto qualora tali circostanze siano state accertate con sentenza definitiva a seguito di qualsiasi procedimento civile, penale, amministrativo, arbitrale o disciplinare o indagine ufficiale, ovvero a seguito di confessione da parte dell'Assicurato in qualsiasi forma, sia essa scritta o orale, ed in qualsiasi sede, sia essa giudiziale o stragiudiziale. Nessun Atto illecito commesso da un Assicurato potrà essere imputato a qualsiasi altra Persona assicurata al fine di determinare l'applicabilità dell'esclusione di cui al presente paragrafo.

Art. 3.16.2 – Conoscenza pregressa e scoperta

- c. Richiesta di risarcimento della quale sia già stato dato avviso, nella vigenza di una polizza di cui la presente polizza costituisca rinnovo o sostituzione a cui la presente polizza abbia comunque fatto seguito nel tempo. In ogni caso, la presente Esclusione non sarà applicabile nel caso in cui l'Assicuratore non abbia accettato tale avviso, anche cautelativo, quale valida comunicazione ai sensi di polizza e la copertura assicurativa sia stata fornita in modo continuativo dall'Assicuratore stesso a partire dalla data di decorrenza di tale precedente polizza sino alla scadenza del Periodo di validità della polizza;
- d. controversia pendente e antecedente rispetto alla data di continuità, nonché qualsiasi controversia che concerna o derivi dagli stessi fatti, pendente e antecedente rispetto alla data di continuità. Ai fini della presente Esclusione, per controversia si intendono, a titolo esemplificativo, i procedimenti civili, penali, arbitrali ed amministrativi, le investigazioni, le indagini e le ispezioni ufficiali, nonché ogni altro analogo procedimento.

Art. 3.16.3 – Danno alla persona / danno a cose

- c. Lesione all'integrità psicofisica, infortunio, malattia, stress emotivo o mentale, infermità o morte di qualsiasi persona;
- d. perdita, distruzione o danneggiamento di qualunque bene materiale, ivi incluso l'ambiente, dovuto a qualsiasi causa, ivi compresa la sua perdita d'uso.

Tuttavia, la presente esclusione non si applica a:

- 7. Richieste di risarcimento per danno da stress emotivo dovuto ad un Atto illecito relativo al rapporto di lavoro;
- 8. Spese di difesa sostenute dalla Persona assicurata in relazione a Richieste di risarcimento relative a danno alla persona o a cose e sino alla concorrenza del sottolimito indicato al punto nel frontespizio;

9. Spese di difesa sostenute dalla Persona assicurata in relazione ad un procedimento penale nei confronti di tale Persona assicurata per Omicidio colposo o preterintenzionale;
10. Spese di difesa sostenute dalla persona assicurata in relazione a Richieste di risarcimento relative a Danno all'Ambiente nei limiti del relativo massimale indicato nel Frontespizio.
11. Spese di difesa sostenute dalla Persona Assicurata in relazione a Richieste di Risarcimento relative ad Agenti inquinanti presentate da un'Autorità competente, fermo il sottolimito indicato al punto 5 (d) del Frontespizio.
12. Con riferimento alle sole Richieste di risarcimento relative ad Agenti inquinanti presentate nei confronti di una Persona Assicurata da parte di un azionista della Società – sia per conto proprio, sia per conto della Società – le quali affermino che la violazione di un dovere incombente su tale Persona assicurata ha cagionato un danno alla Società o ai suoi azionisti.

Art. 3.16.4 – Richiesta di risarcimento USA presentata da un Assicurato

Richiesta di risarcimento USA presentata da o per conto:

- di un qualsiasi Assicurato
- di un Ente esterno nel quale una Persona Assicurata svolge o ha svolto il ruolo di Amministratore di Ente esterno

La presente esclusione non opera in relazione a:

qualsiasi Richiesta di risarcimento presentata nei confronti di una Persona Assicurata e promossa:

- dagli azionisti sia per conto proprio sia per conto della Società o dell'Ente esterno, sia in forma diretta, sia in forma derivativa, o anche in forma di azione collettiva (class action) a condizione che non sia ravvisabile alcuna iniziativa o volontaria partecipazione di alcun Amministratore, né di alcuna Società, né di alcun Amministratore di Ente esterno, fatta eccezione per un Amministratore di Ente esterno coinvolto in attività di "whistleblowing" come applicabile da legge Sarbanes-Oxley;
- da un'altra Persona assicurata, con esclusivo riguardo ad un Atto illecito relativo al rapporto di lavoro;
- da un'altra Persona assicurata a titolo di rivalsa o manleva, a condizione che tale Richiesta di risarcimento sia diretta conseguenza di un'altra Richiesta di risarcimento altrimenti coperta dalla presente polizza;
- da un Amministratore cessato dalla carica o da un ex dipendente di una Società o di un Ente esterno;
- da un liquidatore, un curatore, un commissario straordinario (o altra analoga figura) di una Società o di un Ente esterno, sia per conto proprio, sia per conto di tale Società o Ente esterno;

le spese di difesa sostenute da qualsiasi Persona Assicurata.

Art. 3.16.5 – Responsabilità amministrativa, amministrativo contabile

L'assicuratore non sarà tenuto al pagamento qualora la Richiesta o le Richieste di risarcimento avanzate contro gli Assicurati derivino, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 59 della Legge 24 Dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008), da una richiesta di risarcimento conseguente all'espletamento dei compiti istituzionali connessi con la carica di Amministratore e riguardante la responsabilità per danni cagionati allo Stato o ad Enti Pubblici e la responsabilità amministrativo ed amministrativo contabile.

Art. 3.16.6 – LIMITAZIONI "OFAC" VERSO PAESI SOGGETTI A SANZIONI INTERNAZIONALI

La Società non sarà tenuta a garantire la copertura Assicurativa né sarà obbligata a pagare alcun Indennizzo e/o Risarcimento o a riconoscere alcun beneficio previsto dalla presente Polizza qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale Risarcimento od il riconoscimento di tale beneficio esponga la Società a sanzioni, divieti o restrizioni previsti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali, economiche o provvedimenti revocatori determinati da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli USA.

Questa clausola prevarrà su qualsiasi condizione contraria eventualmente contenuta in questa Polizza.

SEZIONE 4 CONDIZIONI CHE REGOLANO LE RICHIESTE DI RISARCIMENTO, LA DIFESA E GESTIONE DELLE CONTROVERISE

Art. 4.1 – Comunicazione delle Richieste di risarcimento

Quale condizione essenziale del diritto all'indennizzo dovrà essere data comunicazione scritta all'Assicuratore di qualsiasi Richiesta di risarcimento non appena possibile dopo averne appreso la notizia e comunque:

- c. Entro 90 (novanta) giorni, durante il periodo di validità della polizza o durante l'eventuale periodo di osservazione;
- d. ed in ogni caso non oltre 90 (novanta) giorni dalla scadenza del Periodo di validità della polizza o del periodo di osservazione, ma soltanto se tale Richiesta di risarcimento è stata notificata all'Assicuratore nei 90 (novanta) giorni successivi alla prima notifica di tale Richiesta di risarcimento all'Assicurato.

Tutte le notifiche e comunicazioni delle Richieste di risarcimento ed alle circostanze (ai sensi del successivo Paragrafo "Circostanze che possono dare origine ad una Richiesta di risarcimento") dovranno essere inviate dall'Assicurato per iscritto a mezzo posta raccomandata, via fax, PEC o mail all'Assicuratore ai recapiti che verranno indicati nel frontespizio di polizza.

ART. 4.2 - Circostanze che possono dare origine ad una Richiesta Di Risarcimento

Nel caso in cui, durante il Periodo di validità della polizza, l'Assicurato venga a conoscenza di fatti o circostanze che possano dare origine ad una Richiesta di risarcimento, potrà darne tempestiva comunicazione scritta all'Assicuratore. In caso in cui la circostanza divenga sinistro, tale comunicazione dovrà essere dettagliata, presentare i fatti in ordine cronologico e contenere almeno le seguenti informazioni, qualora note:

- il contestato, supposto o potenziale Atto illecito;
- il tempo ed il luogo del contestato, supposto o potenziale Atto illecito;
- l'identificazione dei potenziali reclamanti e di tutte le altre persone o enti che potrebbero essere coinvolti;
- una stima della Perdita pecuniaria potenziale.

Art. 4.2.1 - Richieste di risarcimento collegate

Qualsiasi Richiesta di risarcimento, anche presentata per la prima volta dopo la data di scadenza del Periodo di validità della polizza (o del Periodo di osservazione) che tragga origine da o sia basata su qualsiasi fatto dedotto o Atto illecito lamentato in una:

- Richiesta di risarcimento presentata per la prima volta durante il Periodo di validità della polizza (o il Periodo di osservazione);
- circostanza che possa dare origine ad una Richiesta di risarcimento;

tempestivamente e debitamente comunicate all'Assicuratore in base ai termini ed alle condizioni della presente polizza, sarà considerata come presentata nello stesso momento in cui è stata presentata la prima Richiesta di risarcimento o è stata data comunicazione scritta all'Assicuratore della circostanza (ai sensi del precedente paragrafo "Circostanze che possono dare origine ad una Richiesta di risarcimento"). Inoltre, tutte le Richieste di risarcimento traenti origine da, basate su o attribuibili a:

- un medesimo Atto illecito, o a
- una serie di Atti illeciti originati dalla stessa causa e/o correlati e/o in rapporto di continuità tra loro, anche se commessi da più Assicurati e diretti a più persone fisiche e/o giuridiche,

saranno considerate come una singola Richiesta di risarcimento ai sensi della presente polizza e soggette all'unico Massimale di cui al Frontespizio.

Art. 4.3 - Conduzione della difesa

L'Assicurato è obbligato a prestare assistenza all'Assicuratore ed a cooperare nella conduzione della difesa, fornendo tutte le informazioni del caso così come richieste dall'Assicuratore stesso.

L'Assicurato inoltre è tenuto fare quanto gli è possibile per evitare e/o diminuire l'entità della Perdita pecuniaria e conservare traccia delle relative azioni intraprese e dei costi a tal fine sostenuti. Tali spese saranno a carico della Assicurata secondo quanto previsto dall'Art. 1914 del Codice Civile Italiano. L'inadempimento di tale obbligo potrà comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'articolo 1915 del Codice Civile Italiano. L'Assicurato ha il diritto di difendersi in proprio da qualsiasi Richiesta di risarcimento e/o provvedimento giudiziale di qualsivoglia natura contro di lui promossa salvo che l'Assicuratore, a sua discrezione, decida di assumere direttamente il controllo della difesa.

Anche qualora l'Assicuratore non decida di assumere il controllo, avrà comunque il diritto, ma non l'obbligo, di partecipare sino a quando ne ha interesse alla difesa di qualsiasi Richiesta di risarcimento, nonché alla negoziazione di qualsiasi transazione che coinvolga o che abbia ragionevoli probabilità di coinvolgere l'Assicuratore. Se la Società presenta una Richiesta di risarcimento nei confronti di una Persona assicurata, l'Assicuratore non avrà alcun obbligo di comunicare con alcuna altra Persona assicurata, né con la Società, in relazione a tale Richiesta di risarcimento.

Art. 4.4 – Anticipo delle spese di difesa

L'Assicuratore, previa verifica di congruità, anticiperà le Spese di difesa in garanzia rese necessarie a seguito della Richiesta di risarcimento prima della definizione del giudizio.

Art. 4.5 – Pagamento delle spese di difesa

L'Assicuratore si obbliga a pagare, previo formale assenso che non potrà essere negato senza giustificato motivo, le Spese di difesa dietro presentazione di parcelle analitiche nelle quali siano dettagliatamente identificate tutte le attività svolte dal difensore. Costituisce grave inadempimento il mancato pagamento o il pagamento ritardato senza giusta causa delle spese di difesa.

Art. 4.6 – Consenso dell'Assicuratore

Pena la perdita del diritto all'indennizzo, l'Assicurato non dovrà ammettere o assumersi alcuna responsabilità, stipulare alcun accordo transattivo o accettare alcuna decisione, o pagare alcuna spesa, costo o onorario (fatta eccezione per le Spese di emergenza di cui al Frontespizio) senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Assicuratore.

SEZIONE 5 MASSIMALI E FRANCHIGIE**Art. 5.1 – Massimale**

Il Massimale di cui al punto 3 del Frontespizio costituisce la massima somma pagabile dall'Assicuratore per capitale interessi e spese in forza della presente polizza per tutte le Garanzie e le Estensioni durante l'intero Periodo di validità della polizza, a prescindere dal numero di assicurati e dal numero di Richieste di risarcimento.

Le Richieste di risarcimento collegate si considerano avanzate durante il medesimo Periodo di validità della polizza o durante il medesimo Periodo di osservazione e sono pertanto soggette ad un unico Massimale. Ai sensi dell'articolo 1917 del codice civile italiano, le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'Assicurato sono a carico dell'Assicuratore nei limiti del 25% del Massimale.

Tuttavia l'assicurato può riservarsi la facoltà di utilizzare, fino ad esaurimento, il massimale per perdite pecuniarie per sostenere quelle spese di difesa che superino il limite del quarto del massimale; in tal caso il massimale per perdite pecuniarie sarà ridotto di pari importo.

Il massimale non comprende il Massimale aggiuntivo per gli Amministratori non esecutivi. Il Massimale per il Periodo di osservazione è parte del Massimale aggregato per il Periodo di validità della polizza e non in aggiunta ad esso.

Art. 5.2 – Franchigie

Le Franchigie indicate al punto 5 del Frontespizio devono rimanere a carico del Contraente, pena la perdita del diritto all'indennizzo. Le Richieste di risarcimento collegate sono soggette ad un'unica Franchigia.

Nessuna Franchigia è posta a carico delle Persone assicurate. Tuttavia qualora una Società sia autorizzata o obbligata a tenere indenne la Persona assicurata e non lo dovesse fare entro trenta (30) giorni, l'Assicuratore anticiperà a titolo di indennizzo anche la quota di franchigia indicata al punto 5 del Frontespizio, ma la Contraente dovrà poi rimborsare all'Assicuratore l'importo della franchigia così versato.

Art. 5.3 - Altra assicurazione

Salvo diversa disposizione di legge, qualsiasi garanzia fornita ai sensi della presente polizza opererà soltanto in eccesso (ossia "a secondo rischio") specifico rispetto ai massimali di qualsiasi altro valido ed esigibile diritto d'indennizzo o assicurazione (quale ad esempio una polizza di assicurazione della responsabilità civile degli amministratori o dei soggetti incaricati, in generale, della gestione della società, una polizza di assicurazione della responsabilità datoriale, una polizza di assicurazione della responsabilità per danno ambientale, una polizza di assicurazione della responsabilità civile in generale, una polizza di assicurazione della responsabilità da prodotto, etc.) indipendentemente dall'ammontare di detti massimali ed a prescindere dal fatto che le altre garanzie siano state stipulate direttamente dall'Assicurato ovvero da terzi per suo conto o in suo favore.

Nel caso in cui, sulla base di qualsiasi altro valido ed esigibile diritto di indennizzo o assicurazione, sia posta una franchigia a carico di un Assicurato, il relativo importo non potrà essere indennizzato dall'Assicuratore in favore di tale Assicurato quale Perdita pecuniaria ai sensi della presente polizza.

Art. 5.4 – Garanzia per l'Amministratore di Ente Esterno

Ai sensi del Paragrafo "Garanzie" Responsabilità degli Amministratori della presente polizza, la garanzia per l'Amministratore esterno opererà solo per l'importo eccedente l'indennizzo eventualmente corrisposto dall'Ente esterno ed il massimale dell'eventuale polizza di assicurazione della responsabilità civile degli amministratori emessa in favore dell'Ente esterno o dei suoi amministratori (o dei loro equivalenti in altri ordinamenti giuridici).

L'Assicuratore quindi sarà tenuto al pagamento delle perdite pecuniarie derivanti da un Atto illecito commesso da un Amministratore di Ente esterno solo nel caso in cui:

- a. L'Ente esterno sia incapace di indennizzare la perdita pecuniaria a causa di un divieto di legge o stato di insolvenza pubblicamente dichiarato;
- b. La Perdita pecuniaria non risulti coperta da altra assicurazione sulla responsabilità civile degli amministratori contratta dall'ente esterno o a beneficio dei suoi amministratori o dipendenti.

Nel caso in cui l'eventuale polizza di assicurazione della responsabilità civile degli amministratori emessa in favore dell'Ente esterno o dei suoi amministratori sia emessa dall'Assicuratore, il Massimale della presente polizza sarà ridotto per un importo pari al massimale della suddetta altra polizza.

Art. 5.5 – Estensione di garanzia per il legale interno

Con riferimento agli Atti illeciti commessi da un Legale interno della Società, qualsiasi garanzia fornita ai sensi della presente polizza opererà soltanto in eccesso (ossia "a secondo rischio") specifico rispetto ai massimali di qualsiasi altra valida ed esigibile polizza di assicurazione della responsabilità civile professionale emessa in favore di tale Legale interno.

Art. 5.6 – Calcolo del premio

Il premio anticipato FLAT dovuto dal Contraente è determinato dal premio annuo lordo offerto.

Premio annuo imponibile	
Imposte	
TOTALE premio annuo lordo FLAT	

Non sono previsti elementi di regolazione variabile del premio anticipato FLAT.

IL CONTRAENTE**LA SOCIETA'**

POLIZZA DI TERZO RISCHIO

SEZIONE 1 FRONTESPIZIO DI POLIZZA

La presente copertura è prestata in forma CLAIMS MADE. Le Garanzie coprono soltanto le richieste di risarcimento avanzate per la prima volta da terzi durante il periodo di validità della polizza (o durante l'eventuale Periodo di Osservazione).

1. Contraente	AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.p.A. P.IVA: 00210880225 Con sede in Via Berlino, 10 38122 Trento (TN)	
2. Periodo di validità della polizza	Dal 31.12.2021 Al 31.12.2022	
3. Massimale	Massimale aggregato per tutte le Perdite pecuniarie di tutti gli Assicurati e congiuntamente per tutte le Garanzie e le Estensioni per ogni annualità	€ 20.000.000,00 per sinistro ed annualità assicurativa in eccesso rispetto al massimale della polizza di primo rischio pari ad € 10.000.000,00 e di secondo rischio pari ad € 10.000.000,00.
4. Sottolimiti	I seguenti sottolimiti aggregati sono parte del Massimale aggregato di cui sopra e non in aggiunta ad esso:	
	a. Spese di gestione della crisi con l'Autorità b. Spese per mitigare il danno alla reputazione c. Spese di difesa in sede cautelare o di urgenza d. Costi di difesa per inquinamento e. Spese di emergenza f. Spese di pubblicità	€ 500.000,00 € 500.000,00 € 500.000,00 € 500.000,00 € 500.000,00 salvo i maggiori importi offerti in sede di gara
	g. Richieste di risarcimento relative a strumenti finanziari	€ 250.000,00
	h. Spese di difesa per reale, presunta, imminente o minacciato inquinamento o emissione, dispersione, infiltrazione, rilascio o fuoriuscita di sostanze inquinanti	€ 1.000.000,00
5. Franchigia	nessuna	
6. Estensione territoriale	Mondo Intero esclusi USA/CANADA/MESSICO	

RC AMMINISTRATORI, SINDACI E DIRIGENTI (D&O)

7. Estensione temporale	La presente copertura è prestata in forma CLAIMS MADE e pertanto, le garanzie tutte di polizza sono valide per le richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato per la prima volta durante il periodo di validità del contratto per atti illeciti accaduti entro il periodo di retroattività previsto.	
8. Retroattività	ILLIMITATA	
9. Data di continuità	10.04.2004	
10. Periodo di osservazione	In caso di mancato rinnovo della presente polizza, l'Assicurato potrà acquistare un Periodo di osservazione a fronte del pagamento del seguente premio addizionale non rimborsabile: 12 mesi al __% dell'ultimo premio annuo pagato 24 mesi al __% dell'ultimo premio annuo pagato 36 mesi al __% dell'ultimo premio annuo pagato 48 mesi al __% dell'ultimo premio annuo pagato 60 mesi al __% dell'ultimo premio annuo pagato	
11. Premio annuo	Premio Netto Imposte di legge Premio Lordo	
12. Assicuratore		

DEFINIZIONI

Alle definizioni che seguono le parti attribuiscono convenzionalmente e ad ogni effetto il significato qui precisato:

AGENTE INQUINANTE	qualsiasi sostanza solida, liquida, gassosa, biologica, radiologica o proprietà termica, irritante o contaminante, compreso fumo, vapore, polvere, fibre, muffa, spore, funghi, germi, fuliggine, esalazioni, sostanze acide o alcaline, sostanze chimiche, amianto, materiale nucleare o radioattivo di qualsiasi tipo e rifiuti. Per “rifiuti” si intendono a titolo esemplificativo ma non limitativo anche i materiali da riciclare, ricondizionare o recuperare
AMMINISTRATORE, SINDACO, DIRIGENTE O ALTRO ORGANO AZIENDALE	persona fisica che è stata, è o sarà Amministratore, Sindaco, Dirigente o altro organo aziendale della Società nominato ai sensi di legge od in virtù dello statuto, atto costitutivo od analoghi atti societari (compresi i soggetti indicati negli articoli 2380 bis e s.s. del c.c., 2409 octies e s.s. del c.c., 2409 sexiesdecies e s.s. del c.c., e le figure equivalenti in qualunque altro ordinamento giuridico)
AMMINISTRATORE DI ENTE ESTERNO	qualsiasi persona fisica che sia stata, sia o durante il Periodo di validità della polizza diverrà, su specifica richiesta della Società, un Amministratore, trustee, (diverso da un fondo pensione), amministratore di fatto o carica equivalente di un Ente esterno
ASSICURATO / PERSONA ASSICURATA	<p>Ai fini della presente polizza con tale termine ci si riferisce alla Contraente per lo svolgimento dell'attività svolta e per tutte le attività accessorie, complementari, connesse, preliminari e conseguenti alla principale ed a qualsiasi passato, presente o futuro:</p> <p>o. Membro degli organi di gestione e/o controllo, amministratore, Sindaco, membro del Consiglio di Gestione, membro del Consiglio di Sorveglianza, membro del Comitato per il controllo sulla gestione, Direttore generale ex art. 2396 del Codice Civile;</p> <p>p. Dipendente, ma esclusivamente nel caso in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sia co-imputato con un Amministratore, Sindaco, Dirigente; • oppure la Richiesta di risarcimento riguarda un Atto illecito commesso nell'ambito di funzioni manageriali o di supervisione; • oppure sia coinvolto in un procedimento giudiziario volto ad accertare la sua responsabilità in qualità di amministratore di fatto; • sia stato designato quale Responsabile della Sicurezza, Prevenzione e Protezione ai sensi del d.lgs. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni; • sia stato designato quale responsabile della privacy ai sensi del d.lgs. GDPR 2016/679 e del D.lgs. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni; • sia stato designato quale responsabile della redazione dei documenti contabili ai sensi della legge 262/2005 e successive modifiche e/o integrazioni;

	<p>q. Coniuge, convivente, rappresentante legale o erede dei soggetti indicati alle lettere (a), e (b) ma solo ed esclusivamente nel caso in cui la richiesta di risarcimento venga avanzata contro tale soggetto in quanto coniuge (o convivente legalmente riconosciuto) cointestatario di beni in comunione con l'Assicurato in base alle leggi vigenti, per un atto illecito attribuito all'Assicurato;</p> <p>r. Rappresentante in Società partecipate</p> <p>s. Qualunque membro dell'Organismo di vigilanza ai sensi del d.lgs. 231/2001 e successive modifiche e/o integrazioni</p> <p>t. Qualunque amministratore di fatto, intendendosi con tale termine qualsiasi persona fisica che, seppur in mancanza di un'investitura formale, svolga per una qualsiasi delle Società, attività di natura gestoria riservata per legge agli amministratori di diritto. Per amministratore di fatto si intende anche qualunque "shadow director", come definito dalle leggi vigenti in ciascuno Stato;</p> <p>u. La definizione di Assicurato si estende a qualsiasi dipendente di un fondo pensione che sia totalmente o per una porzione eccedente il 50% amministrato nell'interesse dei dipendenti della Società o delle sue Controllate.</p> <p>Il termine Assicurato non include revisori, curatori fallimentari, liquidatori giudiziari o volontari, amministratori giudiziari, amministratori fiduciari, creditori ipotecari e chiunque altro non sia dipendente dalla Società</p>
ASSICURAZIONE	il contratto di assicurazione contenente tutte le Garanzie prestate a termini di polizza
ATTO ILLECITO	<p>qualsiasi:</p> <p>7. Reale o presunta violazione di doveri, negligenza, errore, omissione o dichiarazione falsa o fuorviante, negligenza, errore nella gestione dei rapporti di lavoro commessi da un Assicurato nell'esercizio delle proprie funzioni;</p> <p>8. Qualsiasi altra pretesa avanzata nei confronti di un Assicurato esclusivamente in funzione della posizione ricoperta</p> <p>9. Con riferimento ai legali interni qualsiasi effettivo o contestato atto colposo, errore od omissione compiuto da un legale interno nell'esercizio delle proprie funzioni presso la Società, ma solo in ragione del proprio operato in detta qualità; resta escluso qualsiasi atto illecito compiuto nell'esercizio delle proprie funzioni che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • non sia in alcun modo collegato al rapporto di lavoro subordinato intercorrente tra il legale interno e la Società; • non sia stato eseguito in nome e per conto della Società previa specifica richiesta della Società stessa; • sia stato eseguito dal Legale interno per conto di altri dietro pagamento di onorario

RC AMMINISTRATORI, SINDACI E DIRIGENTI (D&O)

AUTORITA'	qualsiasi autorità civile, amministrativa, o giudiziaria competente a compiere determinati atti od emettere particolari provvedimenti
CONTRAENTE	il soggetto che stipula il contratto di assicurazione in nome proprio e nell'interesse di chi spetta
COSE	sia gli oggetti materiali sia gli animali
COSTI DI DIFESA	qualsiasi onorario e/o spesa necessaria sostenuta con il consenso scritto dell'Assicuratore per le indagini, la difesa, accordo o appello nei confronti di qualsiasi Richiesta di risarcimento presentata nei confronti di un Assicurato
COSTI DI INDAGINE	qualsiasi onorario e/o spesa ragionevole e necessaria sostenuta con il consenso scritto dell'Assicuratore per ottemperare alla richiesta ufficiale di partecipazione ad un'Indagine
DANNI CORPORALI	il pregiudizio economico conseguente la lesione e/o la morte di persone, ivi compresi il danno alla salute, o biologico, nonché il danno morale
DANNI MATERIALI	la distruzione o il danneggiamento di cose
DIPENDENTE	qualsiasi passato, presente, futuro o potenziale dipendente a tempo pieno, part-time, a tempo determinato o indeterminato, stagionale o interinale della Società in quanto tale. La definizione comprende altresì qualsiasi altra persona fisica considerata dipendente della Società ai sensi dell'ordinamento giuridico italiano
ENTE ESTERNO	qualsiasi ente che: vii. non sia una Controllata; viii. non sia un istituto di credito o finanziario, una compagnia di assicurazioni, una banca, un <i>asset manager</i> , un fondo comune di investimento, un organismo di investimento collettivo del risparmio (OICR), un fondo di <i>private equity</i> , una società di consulenza o di gestione degli investimenti, né un intermediario finanziario o similare. ix. non sia registrato, non abbia sede legale e non abbia alcuno strumento finanziario quotato in un mercato regolamentato all'interno degli Stati Uniti d'America; non sia soggetto, né abbia emesso strumenti finanziari soggetti, alla registrazione o dichiarazione presso la SEC (US Securities and Exchange Commission); non sia tenuto alla presentazione di rendiconti finanziari o relazioni alla medesima autorità ai sensi della Section 13 del US Securities Exchange Act del 1934; Resta inteso che saranno in ogni caso considerati Enti esterni gli enti eventualmente elencati come tali in apposita appendice facente parte del presente contratto.
ERRORI /ATTI ILLECITI NELLA GESTIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO	qualsiasi: y. effettivo o contestato licenziamento senza giusta causa, illegittimo, discriminatorio o ingiurioso; z. illegittima privazione di opportunità di carriera; aa. illegittimo demansionamento; bb. illegittima imposizione di sanzioni o di provvedimenti disciplinari;

RC AMMINISTRATORI, SINDACI E DIRIGENTI (D&O)

	<p>cc. rifiuto di fornire accurate referenze lavorative;</p> <p>dd. negligente valutazione del dipendente;</p> <p>ee. Ingiusta mancata assunzione o promozione;</p> <p>ff. Non corretta prospettazione della posizione lavorativa;</p> <p>gg. Violazione delle norme in tema di discriminazione;</p> <p>hh. Molestie sessuali, razziali o relative a condizioni di disabilità, mobbing o qualsiasi altra molestia o atto discriminatorio nell'ambiente di lavoro;</p> <p>ii. Diffamazione;</p> <p>jj. Sofferenza psicologica inflitta, commessa o che si ritiene sia stata commessa colposamente da un Assicurato nei confronti di un Dipendente della Società</p>
EVENTO CRITICO NEI RAPPORTI CON L'AUTORITÀ	<p>un'ispezione, anche a sorpresa, presso gli uffici della Società avviata durante il Periodo di validità della polizza da un'autorità (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, Mit, Mef, ART, Anac e Ispettorato del Lavoro) che comporti la produzione, la copia, l'esame o la confisca di documenti o l'audizione di Persone assicurate; la pubblica notizia di quanto sopra; il ricevimento da parte dell'Assicurato, durante il Periodo di validità della polizza di una formale richiesta da parte di un'autorità che comporti l'obbligo per l'Assicurato di produrre documenti, di rispondere a domande o di partecipare ad una audizione presso tale Autorità</p>
FRANCHIGIA SCOPERTO	<p>l'importo previsto dalle condizioni contrattuali in forma fissa (franchigia) o in forma percentuale (scoperto) che in caso di sinistro viene detratto dalla somma liquidata a termini di polizza e che rimane a carico esclusivo dell'assicurato</p>
INDENNIZZO	<p>la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro</p>
INQUINAMENTO	<p>la reale o presunta dispersione, infiltrazione, liberazione o fuga di Sostanze Inquinanti su beni mobili, immobili, terra, acqua e atmosfera;</p> <p>qualunque decisione o richiesta, volontaria o forzata, in base alla quale gli Assicurati e/o la Società debbano esaminare, provare, controllare, pulire, ritirare, trattare, contenere, decontaminare o neutralizzare le Sostanze Inquinante;</p> <p>qualunque aggressione o danno all'ambiente anche in assenza di Sostanze Inquinanti</p>
INVESTIGAZIONE	<p>qualsiasi indagine ufficiale, esame, investigazione, o altro procedimento promosso da una pubblica autorità avente ad oggetto l'attività della Società e riguardante l'operato dell'Assicurato in qualità di Amministratore, Sindaco, Dirigente o altro organo aziendale della Società, ma che non è volto ad accertare profili di responsabilità a carico dello stesso</p>
MASSIMALE PER SINISTRO	<p>la massima esposizione della società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà</p>

<p>GARANZIA IN ECCESSO</p>	<p>La presente Assicurazione: opera in eccesso alle Polizze di primo e di secondo rischio (Polizze sottostanti): Polizza di Primo Rischio Polizza di Secondo Rischio non opera in eccesso ai sottolimiti previsti dalla/e Polizza/e sottostante/i (no drop down sui sottolimiti); Le integrazioni e/o le modifiche apportate alle Polizza di primo e secondo rischio sottostanti durante il Periodo di Assicurazione dovranno essere comunicate anche all'Assicuratore e non avranno efficacia fintanto che non saranno state da quest'ultimo accettate per iscritto; opera a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> o la/e Polizza sottostante/i siano valida/e ed efficace/i; qualora la Polizza/e sottostante/i non fosse/ro per qualunque ragione valida/e, efficace/i ed od operativa/e, ivi compresa l'impossibilità degli Assicuratori sottostanti di far fronte alle proprie obbligazioni per una qualsiasi situazione d'insolvenza, la presente Assicurazione opererà comunque alle presenti condizioni della Polizza di primo rischio _____ in eccesso a € 20.000.000,00; o la Contraente abbia fornito all'Assicuratore della presente Polizza tutte le informazioni e tutti i documenti forniti agli Assicuratori della Polizza/e sottostante/i.
<p>PERDITA PATRIMONIALE</p>	<p>qualsiasi somma per la quale gli Assicurati siano riconosciuti responsabili in relazione ad una o più Richieste di risarcimento in seguito a sentenza giudiziale od altra pronuncia, giudizio arbitrale, transazione, accordi extragiudiziali, effettuati previo il consenso scritto dell'Assicuratore (ed i costi di difesa inerenti). La definizione di "Perdita pecuniaria" comprende quanto indennizzato dall'Assicuratore in forza di tutte le Garanzie ed Estensioni di cui alla presente polizza Con esclusivo riferimento alla Persone fisiche assicurate la definizione di Perdita pecuniaria comprende altresì le spese per la partecipazione all'investigazione. Il termine Perdita patrimoniale non comprende: multe, ammende e sanzioni pecuniarie civili o penali, qualsiasi forma di risarcimento o indennizzo non compensativi, imposte e qualsiasi somma per la quale l'Assicurato non sia responsabile legalmente, o rischi non assicurabili per legge</p>

PERIODO DI OSSERVAZIONE	il periodo immediatamente successivo alla scadenza del Periodo di validità della polizza nel quale può essere notificata all'Assicuratore una Richiesta di risarcimento avanzata per la prima volta durante tale periodo per un Atto illecito, o circostanze o fatti occorsi prima della scadenza del Periodo di validità della polizza in caso di Investigazione, Evento critico nei rapporti con l'Autorità, o procedimenti instaurati nei confronti della persona assicurata ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di estradizione o al fine di ottenere l'emissione di un provvedimento in sede cautelare di urgenza
POLIZZA	il documento che prova l'assicurazione ai sensi di quanto disposto dall'art. 1888 del Codice Civile
PREMIO	la somma dovuta dal Contraente alla Società
RAPPRESENTANTE IN SOCIETA' PARTECIPATE	qualsiasi Amministratore, Sindaco, Dirigente od altro organo aziendale della Società che agisce in qualità di Amministratore, Sindaco, Dirigente od altro organo aziendale (o loro equivalente in altri ordinamenti giuridici) di una Società partecipata in seguito ad una nomina da parte della Società
RICHIESTA DI RISARCIMENTO	<p>g. Qualsiasi pretesa avanzata per iscritto, ivi compresi gli atti introduttivi di un procedimento giudiziario civile, amministrativo o arbitrale, diretta ad ottenere un risarcimento o altro rimedio nei confronti di una Persona Assicurata per uno specifico Atto illecito;</p> <p>h. qualsiasi procedimento penale o Investigazione promossa nei confronti di una Persona assicurata per qualsiasi Atto illecito specificamente contestato a tale Persona assicurata.</p> <p>i. qualsiasi procedimento instaurato nei confronti di una persona assicurata per uno specifico Errore / Atto illecito relativo al rapporto di lavoro.</p> <p>La definizione di Richiesta di risarcimento comprende altresì:</p> <p>i. le Richieste di risarcimento relative a strumenti finanziari;</p> <p>j. qualsiasi procedimento instaurato nei confronti di una Persona assicurata ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di estradizione;</p> <p>k. qualsiasi procedimento instaurato nei confronti di una Persona assicurata per l'emissione di un provvedimento in sede cautelare o d'urgenza;</p> <p>l. qualsiasi Evento critico nei rapporti con l'Autorità.</p>

RICHIESTA DI RISARCIMENTO RELATIVA A STRUMENTI FINANZIARI	<p>qualsiasi pretesa avanzata per iscritto, fatta eccezione per i procedimenti amministrativi nei confronti di una Società, salvo siano stati simultaneamente instaurati e poi mantenuti anche contro una Persona Assicurata, e per le Investigazioni di una Società, diretta ad ottenere un risarcimento o altro rimedio nei confronti di un Assicurato e fondata sulla pretesa violazione di norme di legge o regolamentari che disciplinano gli strumenti finanziari emessi da una Società, l'acquisto, la vendita, l'offerta di tali strumenti finanziari, ovvero la relativa attività di sollecitazione, a condizione che sia stata promossa:</p> <p>g. da qualsiasi persona o ente in relazione all'acquisto, la vendita, l'offerta di strumenti finanziari emessi da una Società o alla relativa attività di sollecitazione; oppure</p> <p>h. dal titolare di strumenti finanziari emessi da una Società in relazione a questioni attinenti a detta titolarità;</p> <p>i. dal titolare di strumenti finanziari emessi da una Società per conto di tale Società.</p> <p>La presente definizione di Richiesta di risarcimento relativa a strumenti finanziari non comprende: le Richieste di risarcimento avanzate da un dipendente o da un Amministratore di una Società basate sulla perdita o sul mancato ottenimento di vantaggi o benefici relativi a qualsiasi strumento finanziario, ivi compresi warrants e opzioni</p>
RISCHIO	la probabilità che si verifichi il sinistro
SINISTRO	<p>il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.</p> <p>Deve intendersi quale unico sinistro anche l'evento dannoso che causa danni contestualmente/contemporaneamente a più soggetti</p>
SOCIETA'	<p>la Contraente</p> <p>Qualsiasi altra società controllata, costituita o acquisita prima o durante il periodo di copertura</p>
SOCIETA' CONTROLLATA	<p>qualsiasi Società in cui il Contraente esercita il controllo così come previsto dall'art. 2359 del codice civile, a condizione che la stessa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Non abbia effettuato alcuna offerta pubblica di titoli; • Non sia quotata in alcuna borsa valori; • Non sia una Istituzione Finanziaria o Compagnia di Assicurazioni; • Non sia in liquidazione o qualsivoglia procedura concorsuale; • Non abbia patrimonio netto negativo <p>Una Società cesserà di essere considerata Società controllata ai sensi della presente Polizza qualora si dovesse verificare una delle condizioni sopra indicate</p>

SOCIETA' PARTECIPATA	<p>qualsiasi entità:</p> <p>g. No profit [costituita dalla Società ed amministrata statutariamente dai suoi Dipendenti o Amministratori];</p> <p>h. Qualsiasi entità diversa da quella di cui alla lettera (a), in cui la Società detenga una quota di capitale sociale compresa tra il 5% ed il 50%;</p> <p>i. Qualsiasi entità diversa quella di cui alla lettera (a), in cui la Società detenga una quota di capitale sociale inferiore al 5% a condizione che sia espressamente indicata in un'appendice contrattualizzata nella presente polizza a condizione che la stessa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Non abbia effettuato alcuna OPA • Non sia quotata in alcuna borsa valori • Non sia una Istituzione Finanziaria o Compagnia di Assicurazione • Non sia una società controllata. <p>Una Società cesserà di essere considerata Società partecipata ai sensi della presente Polizza qualora si dovesse verificare una delle condizioni sopra indicate</p>
SPESA PUBBLICITA' DI	<p>qualsiasi onorario e/o spesa ragionevole e necessaria sostenuta dall'Assicurato, con il consenso scritto dell'Assicuratore, per un consulente in pubbliche relazioni incaricato di studiare una campagna pubblicitaria volta mitigare i danni causati alla reputazione personale da una Richiesta di risarcimento coperta dalla presente Polizza di cui i media, o altre fonti di informazioni, abbiano dato un obiettivo resoconto</p>
SPESE DI GESTIONE DELLA CRISI CON L'AUTORITA'	<p>le spese, i diritti e gli onorari sostenuti dall'Assicurato in relazione alla gestione di un Evento critico nei rapporti con l'Autorità, ivi inclusi diritti ed onorari per consulenti legali. La definizione di Spese di gestione della crisi con l'Autorità non comprende la remunerazione delle Persone assicurate, il costo del loro tempo, nonché qualsiasi altro costo interno alla Società</p>
SPESE PER CAUZIONE	<p>Il premio necessario per ottenere la cauzione, o altro equivalente, con riferimento alle sanzioni detentive, o simili, irrogate da un'Autorità giudiziaria in sede penale a carico della persona assicurata, ovvero altre cauzioni eventualmente richieste in sede civile, e derivanti da una richiesta di risarcimento coperta dalle garanzie di cui alla presente polizza</p>
SPESE PER ESTRADIZIONE	<p>le spese, i diritti e gli onorari sostenuti con il preventivo consenso dell'assicuratore da parte della persona assicurata per consulenze legali, difese o appelli, inclusi eventuali ricorsi alla Corte Europea dei diritti dell'uomo, esperiti al fine di contrastare la decisione adottata dall'Autorità di concedere l'extradizione della Persona assicurata dall'Italia o da qualsiasi altro Stato</p>

SPESE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA INVESTIGAZIONE	le spese, diritti ed onorari fatta eccezione per la remunerazione delle Persone assicurate, per il costo del loro tempo, nonché per qualsiasi costo interno alle Società, sostenuti con il previo consenso scritto dell'Assicuratore, che non potrà essere irragionevolmente negato, da parte o per conto di una Persona assicurata in relazione alla preparazione per la partecipazione ad un'Investigazione
--	---

SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

Premessa sull'operatività del capitolato

Si conviene fra le Parti che le norme dattiloscritte qui di seguito annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni riportate a stampa nella modulistica utilizzata dall'Assicuratore in aggiunta al presente capitolato di polizza, per cui le stesse si devono intendere abrogate e prive di qualsiasi effetto. Pertanto, le condizioni riportate nel presente capitolato sono le uniche a valere tra le Parti del presente contratto. I moduli prestampati della Società, allegati al presente capitolato di polizza all'emissione del contratto, benché sottoscritti dal Contraente, valgono esclusivamente per i dati identificativi riferiti al Contraente, al conteggio del premio, alla durata contrattuale, al trattamento dei dati personali, nonché per l'indicazione delle eventuali quote di coassicurazione.

Art. 2.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio, così come previsto dal successivo Art. 2.5. Variazione del rischio.

Art. 2.2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori

Il Contraente è esonerato dal comunicare per iscritto agli Assicuratori l'esistenza e la successiva stipulazione di altre Assicurazioni per lo stesso rischio a favore dello stesso soggetto assicurato.

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso agli Assicuratori, specificando ad ognuno il nome di tutti gli altri Assicuratori in base all'art. 1910 c.c.

Art 2.3 - Durata del contratto

La presente polizza viene stipulata per la durata 1 anno, senza possibilità di tacito rinnovo alla scadenza finale.

E' facoltà del Contraente di richiedere alla Società la ripetizione dell'assicurazione per un periodo massimo di un ulteriore anno alle condizioni di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

E' facoltà altresì del Contraente di richiedere alla Società la proroga del contratto ex art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016.

Art. 2.4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato entro i 60 giorni successivi al medesimo. I premi devono essere pagati alla Società Assicuratrice.

La rata di premio dovuta riguarderà il periodo 31/12/2021 – 31/12/2022.

Le eventuali rate successive saranno annuali con scadenze intermedie al 31 dicembre di ciascun anno.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice civile.

Art. 2.5 - Variazione del rischio

Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto.

Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all'organizzazione del contraente in grado di determinare un aggravamento continuativo e non meramente transitorio del rischio rilevante. Il contraente non è tenuto a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.

Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente all'aggiudicazione del contratto di assicurazione, che comporti una variazione del rischio, ai sensi del precedente comma, deve essere comunicata per iscritto dal contraente alla società entro 30 giorni dall'intervenuta conoscenza.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del contraente ai sensi dell'art. 1897 Codice civile – tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il minor rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso - e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Nel caso di aggravamento del rischio, la Società potrà segnalare le ipotesi modifica del rischio e richiedere motivatamente, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, la revisione del premio o delle condizioni contrattuali. Il Contraente, entro 30 giorni, a seguito di apposita istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione. In caso di disaccordo, l'Assicuratore può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza di annualità. La facoltà di recesso si esercita entro 30 giorni dalla ricezione della controproposta del Contraente. Qualora alla data di effetto del recesso il Contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultimo, l'Assicuratore s'impegna a prorogare la copertura assicurativa alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo di 180 giorni.

Art. 2.6 – Buona fede

L'omissione di dichiarazioni o comunicazioni da parte dell'Assicurato di una circostanza aggravante il rischio, così come qualsiasi errore e/o omissione non intenzionale od involontario dello stesso e delle persone di cui deve rispondere a norma di legge, nonché dei suoi amministratori, non pregiudicheranno questa assicurazione, fatto salvo il diritto dell'Assicuratore di richiedere motivatamente, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, la revisione del premio o delle condizioni contrattuali secondo quanto stabilito all'art. 2.5 Variazione del rischio.

Art. 2.7 - Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave

Nell'ipotesi di cui all'art. 1893, comma 1, del codice civile, in assenza di dolo o colpa grave, l'Assicuratore potrà esercitare il diritto di recesso. L'Assicuratore esercita la facoltà di recesso nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Qualora alla

data di effetto del recesso il Contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultimo, l'Assicuratore s'impegna a prorogare la copertura

assicurativa alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo di 180 giorni.

Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se avesse conosciuto il vero stato delle cose.

Art. 2.8 - Recesso

E' facoltà di ciascuna delle parti recedere dal contratto in occasione di ogni scadenza annuale intermedia mediante comunicazione raccomandata inviata dall'una all'altra parte almeno 90 giorni prima di tale scadenza.

Non è consentito alla Società assicuratrice inviare disdetta/recesso solo per una o alcune delle garanzie previste.

Resta inteso che in caso di recesso notificato dalla Società al Contraente ai sensi del presente articolo, qualora alla data di effetto del recesso il Contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultimo, l'Assicuratore s'impegna a prorogare la copertura assicurativa alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo di 180 giorni.

Art. 2.9 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto.

Art. 2.10 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano), PEC od altro mezzo (telefax o simili) indirizzata alla Società.

In ogni caso la Società deve mettere a disposizione del Contraente un referente, dotato di specifica competenza, dedicato alla gestione amministrativa della polizza e di linee guida per la corretta denuncia del sinistro.

Art. 2.11 - Oneri fiscali

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 2.12 - Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente. Resta sempre escluso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal presente appalto.

Art. 2.13 - Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art. 2.14 – Obbligo di Rendicontazione sull'andamento del rischio

Entro tre mesi dalla scadenza di ogni annualità e in ogni caso sei mesi prima della scadenza contrattuale, entro i 30 giorni solari successivi la Società, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire al Contraente l'evidenza dei sinistri denunciati a partire dalla data di decorrenza del contratto.

Tale elenco dovrà essere fornito in formato Excel sia tramite file modificabili, sia tramite file non modificabili, e dovrà riportare per ciascun sinistro:

- il numero del sinistro attribuito dalla Società;
- il numero di polizza;
- la data di accadimento dell'evento;
- il periodo di riferimento;
- la data della denuncia;
- l'indicazione dello stato del sinistro secondo la seguente classificazione e con i dettagli di seguito indicati:

g. sinistro agli atti, senza seguito;

h. sinistro liquidato, in data _____ con liquidazione pari a € _____ al netto della franchigia contrattuale;

i. sinistro aperto, in corso di verifica con relativo importo stimato pari a € _____.

La Società si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere che il Contraente, d'intesa con la Società, ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto. Al riguardo il Contraente deve fornire adeguata motivazione. La Società, per gli adempimenti relativi alle informazioni da fornirsi successivamente alla data di scadenza del contratto, dovrà fornire, a semplice richiesta da parte del Contraente ed entro e non oltre 30 giorni solari dal ricevimento della stessa, le informazioni di cui al comma primo del presente articolo.

In caso di mancata osservanza delle prescrizioni di cui al presente Articolo, trascorsi ulteriori 7 giorni dai termini sopra riportati, la Contraente avrà diritto di richiedere il riconoscimento di un importo – per omessa, errata e/o ritardata produzione della rendicontazione sinistri pari allo 3% del premio annuo al netto delle imposte, dovuto per l'anno a cui è riferibile l'infrazione. La Contraente ne darà immediata comunicazione alla Società e applicherà la penale mediante equivalente riduzione sul premio dovuto per l'annualità successiva.

Art. 2.15 – Disciplina della responsabilità

La presente assicurazione vale per le richieste avanzate nei confronti dell'Assicurato indipendentemente dalla fonte giuridica invocata, norme di legge nazionale, estere, internazionali, comunitarie, usi e costumi, ed ogni altra norma giuridica ritenuta applicabile.

Art. 2.16 - Partecipazione delle Società – Raggruppamento temporaneo di imprese (operante se del caso)

Il servizio assicurativo di cui alla presente polizza è effettuato dalle Compagnie assicuratrici componenti il Raggruppamento Temporaneo di Imprese:

Compagnia ... Quota ... % - Società mandataria

Compagnia ... Quota ... % - Società mandante

Compagnia ... Quota ... % - Società mandante

Compagnia ... Quota ... % - Società mandante

Il termine "Società" indica tutte e ciascuna delle Compagnie assicuratrici costituenti l'Associazione Temporanea di Imprese.

Tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Società mandataria e del Contraente.

Ogni comunicazione data o ricevuta dalla Società mandataria si intende data o ricevuta nel nome e per conto di tutte le Società costituenti l'Associazione Temporanea di Imprese.

Art. 2.17– Riparto di coassicurazione e delega (operante se del caso)

L'assicurazione è ripartita tra le Compagnie assicuratrici elencate nel "Riparto" che segue, in base alle rispettive quote percentuali indicate:

Società ... Quota ... % - Delegataria

Società ... Quota ... %

Società ... Quota ... %

Società ... Quota ... %

Il termine "Società" indica quindi tutte e ciascuna delle Compagnie assicuratrici elencate nel "Riparto".

Ciascuna Società è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, esclusa ogni responsabilità solidale.

Le Società coassicuratrici riconosceranno come validi ed efficaci anche nei propri confronti, tutti gli atti compiuti dalla Società delegataria per conto comune.

Tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Società Coassicuratrice Delegataria e del Contraente.

Ogni comunicazione data o ricevuta dalla Società Coassicuratrice Delegataria si intende data o ricevuta nel nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

I premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente alla Società delegataria.

Con la firma della presente polizza le Società coassicuratrici danno mandato alla Società Delegataria a firmare anche in loro nome e per loro conto ogni atto di gestione del contratto (appendice, modifica, integrazione, estensione di garanzia, variazione di massimale, somma assicurata ecc) riconoscendo espressamente come validi e pienamente efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Società delegataria; pertanto la firma apposta dalla società Delegataria rende validi ad ogni effetto i successivi documenti anche per le coassicuratrici.

Art. 2.18 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 2.19 - Tracciabilità dei flussi finanziari

L'assicuratore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento devono riportare nella causale il codice identificativo di gara (CIG) nr. 84433454B6.

Qualora l'assicuratore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

Art. 2.20 - Obblighi in materia di legalità

Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, la Società si impegna a segnalare tempestivamente al Contraente ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.

La Società inserisce nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: "Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subcontraente si impegna a riferire tempestivamente al Contraente (...) ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente".

Art. 2.21– Trattamento dei dati personali

Le attività previste dall'appalto affidato, comportano il trattamento di dati personali in maniera autonoma da parte di Autostrada del Brennero S.p.A. (titolare 1) e l'aggiudicatario (titolare 2). Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell'ambito delle proprie organizzazioni, tutte le norme vigenti ed in fase di emanazione in materia di trattamento dei dati personali, sia primarie che secondarie, rilevanti per la corretta gestione del trattamento, ivi compreso il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito "GDPR"). Pertanto le stesse si impegnano a:

15. Il Titolare 2 tratterà in via autonoma i dati personali ricevuti dal Titolare 1 per le finalità connesse all'esecuzione delle attività previste dall'appalto affidato. Il Titolare 2, in relazione agli impieghi dei predetti dati nell'ambito della propria organizzazione, assumerà, pertanto, la qualifica di "Titolare" autonomo del trattamento ai sensi dell'articolo 4, nr. 7) del GDPR, sia nei confronti del Titolare 1 che nei confronti dei soggetti cui i dati personali trattati sono riferiti.

16. In quanto Titolare autonomo del trattamento, il Titolare 2 è tenuto a rispettare tutte le normative rilevanti sulla protezione ed il trattamento dei dati personali che risultino applicabili ai rapporti che intercorrono con il Titolare 1 in base all'appalto, compreso il GDPR.

17. In particolare, il Titolare 2 si impegna ad applicare misure di sicurezza idonee e adeguate a proteggere i dati personali da esso trattati in esecuzione dell'appalto, contro i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso o modifica non autorizzata dei dati o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

18. Il Titolare 2 si impegna a far sì che l'accesso ai dati personali ricevuti dal Titolare 1 sia consentito solo a coloro e nella misura in cui ciò sia necessario per l'esecuzione del Contratto, e che l'uso dei dati personali rispetti gli stessi impegni assunti dal Titolare 2 verso il Titolare 1 riguardo alla conformità legale del trattamento e la sicurezza dei dati trattati.

19. Ferma restando la responsabilità assunta dal Titolare 2 verso i terzi e verso il Titolare 1 quale titolare autonomo del trattamento sui dati ricevuti dal Titolare 1, nei rapporti reciproci, il Titolare 2 si obbliga a manlevare e tenere indenne il Titolare 1 – per qualsiasi danno, incluse spese legali – che possa derivare da pretese avanzate nei confronti del Titolare 1 da terzi - inclusi i soggetti cui i dati personali trattati sono riferiti - a seguito dell'eventuale illiceità o non correttezza delle operazioni di trattamento imputabili al Titolare 2, intendendosi con la presente pattuizione, trasferire dal Titolare 1 al Titolare 2 l'incidenza economica dei danni reclamati da terzi, in conseguenza dei trattamenti operati dal Titolare 2.

20. Il Titolare 2 è tenuto a dare immediata notizia al Titolare 1 di ogni eventuale illegittimo trattamento dei dati personali operato in esecuzione del presente Contratto nell'ambito della

propria organizzazione, procedendo senza ritardo alla notifica della violazione di dati personali all'Autorità di Controllo, nei casi in cui tale notifica sia dovuta dal titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 33 del GDPR.

21. Le Parti si garantiscono reciprocamente che i dati trattati da ciascuna di esse in esecuzione dell'appalto formano oggetto di puntuale verifica di conformità alla disciplina rilevante in materia di trattamento di dati personali - ivi compreso il GDPR - e si impegnano altresì alla ottimale cooperazione reciproca nel caso in cui una di esse risulti destinataria di istanze per l'esercizio dei diritti degli interessati previsti dall'articolo 12 e ss. del GDPR ovvero di richieste delle Autorità di Controllo che riguardino ambiti di trattamento di competenza dell'altra parte.

SEZIONE 3 CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE

Art. 3.1 – Oggetto dell'assicurazione

Tutte le Garanzie sono prestate esclusivamente in relazione a Richieste di risarcimento avanzate per la prima volta da terzi durante il Periodo di validità della polizza e tempestivamente comunicate per iscritto all'Assicuratore nei termini previsti dalla presente polizza (formula *claims made*).

Il corrispettivo del premio è determinato sulla base delle dichiarazioni, dei documenti e delle informazioni tutti forniti dal Contraente all'Assicuratore in sede di gara e formanti parte integrante della presente polizza.

Art. 3.2 – Responsabilità degli Amministratori, dei Sindaci, dei Dirigenti, delle persone assicurate

L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne ciascun Assicurato, nei limiti del massimale indicato nel Frontespizio di polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale responsabile, per Perdite Patrimoniali derivanti da qualsiasi Richiesta di Risarcimento avanzata per la prima volta da Terzi nei confronti dell'Assicurato durante il Periodo di assicurazione in seguito a qualsiasi Atto illecito, reale o presunto, commesso dall'Assicurato, nell'esercizio delle sue rispettive mansioni. La presente copertura non sarà valida nel caso in cui e fino alla misura in cui la Società abbia indennizzato l'Assicurato.

Art. 3.2.1 – Responsabilità degli Amministratori, dei Sindaci, dei Dirigenti, delle persone assicurate per atti illeciti / errori nella gestione dei rapporti di lavoro

L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne ciascun Assicurato, nei limiti del massimale indicato nel Frontespizio di polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale responsabile, per Perdite Patrimoniali derivanti da qualsiasi Richiesta di Risarcimento avanzata per la prima volta da Terzi nei confronti dell'Assicurato durante il Periodo di assicurazione in seguito a qualsiasi Errore e/o Atto illecito, reale o presunto, commesso dall'Assicurato, nella gestione dei rapporti di lavoro.

Art. 3.2.2 – Responsabilità degli Amministratori di Enti Esterni

L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l'Amministratore di Ente esterno da qualsiasi Perdita pecuniaria che questi sia obbligato a pagare a terzi, quale civilmente responsabile, comprese le spese legali, a seguito di una Richiesta di risarcimento presentata nei confronti di tale Amministratore di Ente esterno per qualsiasi Atto illecito.

La presente garanzia opera solo per l'importo eccedente l'indennizzo corrisposto dall'Ente esterno ed il massimale dell'eventuale polizza di assicurazione della responsabilità civile degli amministratori emessa in favore dell'Ente esterno o dei suoi amministratori (o dei loro equivalenti in altri ordinamenti giuridici).

Art. 3.3 – Responsabilità della Società

L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne la Società, nei limiti del massimale indicato nel Frontespizio di Polizza, per Perdite Patrimoniali derivanti da qualsiasi Richiesta di Risarcimento avanzata per la prima volta, rispetto alla decorrenza della polizza contro l'Assicurato durante il

Periodo di assicurazione in seguito ad Atti illeciti, reali o presunti, commessi dall'Assicurato, nell'esercizio delle sue rispettive mansioni di Amministratore, Sindaco o Dirigente della Società, ma solo nel caso e nella misura in cui la Società abbia indennizzato, o sia consentito o richiesto a termini di legge alla Società di tenere indenne l'Assicurato della Perdita Patrimoniale.

Art. 3.4 – Responsabilità della Società relativa a strumenti finanziari

L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne la Società da qualsiasi Perdita pecuniaria che questa sia obbligata a pagare a terzi, quale civilmente responsabile, a seguito di una Richiesta di risarcimento relativa a strumenti finanziari presentata nei confronti di tale Società per qualsiasi Atto illecito.

Art. 3.5 - Spese di difesa in sede cautelare o d'urgenza

Nella misura in cui ciò è consentito dalla legge e comunque con un sottolimito pari a quello indicato al nel frontespizio, l'Assicuratore terrà indenne l'Assicurato dalle spese legali che questa dovrà sostenere, previo consenso scritto dell'Assicuratore, al fine di ottenere la revoca di un provvedimento giudiziale emesso durante il Periodo di validità della polizza il quale abbia disposto in via cautelare o d'urgenza:

- i) il sequestro conservativo dei beni mobili e/o immobili della Persona assicurata;
- j) l'interdizione della Persona assicurata dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- k) la restrizione della libertà personale della Persona assicurata;
- l) l'espulsione della Persona assicurata a seguito di revoca di un valido permesso di soggiorno (o altro titolo legittimante la permanenza) per ragioni diverse dall'aver commesso un reato.

Alle medesime condizioni, sono altresì comprese le spese legali per resistere all'azione proposta da terzi durante il Periodo di validità della polizza al fine di ottenere in via cautelare o d'urgenza i suddetti provvedimenti.

Art. 3.6 - Spese per cauzione

L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne la Persona assicurata dalle Spese per cauzione sostenute da parte della Persona assicurata nel corso del Periodo di validità della polizza in conseguenza di una Richiesta di risarcimento in garanzia.

Art. 3.7 - Spese di emergenza

Se in considerazione dell'urgenza non risulti possibile ottenere il previo consenso scritto dell'Assicuratore con riguardo alle spese di difesa riferite a qualsiasi Richiesta di risarcimento in garanzia, l'Assicuratore approverà retroattivamente tali Spese di difesa sino alla concorrenza del Sottolimito indicato nel Frontespizio.

Art. 3.8 - Spese di difesa per reale, presunta, imminente o minacciato inquinamento o emissione, dispersione, infiltrazione, rilascio o fuoriuscita di sostanze inquinanti

La Compagnia si obbliga a tenere indenni gli Assicurati per le Spese Legali relative a Sinistri conseguenti ad inquinamento fino al limite massimo previsto al punto nel frontespizio

Art. 3.9 - Spese per estradizione

L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne la Persona Assicurata dalle Spese per estradizione derivanti da o conseguenti a qualsiasi procedimento instaurato nei confronti della persona assicurata durante il periodo di validità della polizza ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di estradizione.

Art. 3.10 - Spese per la partecipazione all'Investigazione

L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne la Persona assicurata da tutte le spese per la partecipazione all'Investigazione che questa dovrà sostenere, previo consenso scritto dell'Assicuratore, in relazione alla preparazione per la partecipazione ad un'Investigazione.

Art. 3.11 - Spese di gestione della crisi con l'Autorità

In aggiunta alle Spese per la partecipazione all'Investigazione, l'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, previa verifica di congruità e sino alla concorrenza del Sottolimito indicato nel Frontespizio, dalle Spese di gestione della crisi con l'Autorità a fronte dell'occorrenza di un Evento critico nei rapporti con l'Autorità che non rientri nella definizione di Richiesta di risarcimento o Investigazione.

Art. 3.12 - Spese per mitigare il danno alla reputazione

Previa verifica di congruità, l'Assicuratore terrà indenne la Persona assicurata e le Società appartenenti al Gruppo della Contraente dalle Spese per mitigare il danno alla reputazione ed all'Immagine che sia conseguenza diretta di una Richiesta di Risarcimento garantita dalla presente polizza.

Art. 3.13 - Spese di Pubblicità

La copertura si intende estesa alle Spese di Pubblicità ragionevolmente sostenute in conseguenza di una Richiesta di Risarcimento non esclusa dalle condizioni di polizza e avanzata per la prima volta nei confronti degli Assicurati durante il Periodo di Durata della Polizza. La presente copertura è specificamente limitata al sottolimito indicato nel Frontespizio.

Art. 3.14 - Legale interno

L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne ogni legale interno della Società da qualsiasi Perdita patrimoniale che questi sia obbligato a pagare a terzi, quale civilmente responsabile, a seguito di una richiesta di risarcimento presentata nei confronti di tale Legale interno ma solo per quegli Atti illeciti commessi nell'esercizio delle sue specifiche funzioni presso la Società.

Art. 3.15. Estensioni**Art. 3.15.1 - Estensione della garanzia a favore degli eredi e dei rappresentanti legali**

In caso di morte, interdizione, intervenuta insolvenza o bancarotta di ogni Assicurato, la polizza opererà a favore degli eredi o dei rappresentanti legali per le Richieste di risarcimento presentate nei loro confronti e derivanti da azioni commesse dagli Assicurati nell'esercizio delle funzioni e comunque notificate all'Assicuratore entro 36 mesi, o entro il maggior periodo offerto in sede di gara, dalla data di cessazione della polizza.

Art. 3.15.2 - Estensione della garanzia postuma ai soggetti dimissionari

Si conviene che per gli Assicurati dimissionari o naturalmente decaduti da ogni incarico, la garanzia s'intenderà operante anche per le Richieste di risarcimento successive alla cessazione dell'incarico purché tali richieste siano relative ad azioni poste in essere dagli Assicurati nell'esercizio delle loro funzioni durante la durata dell'incarico e comunque notificate all'Assicuratore entro 60 mesi dalla data di cessazione della polizza. La presente estensione non si applica in presenza di altra assicurazione per la Responsabilità civile degli Amministratori stipulata dalla Contraente o dagli Assicurati.

Art. 3.15.3 – Periodo di osservazione

In caso di mancato rinnovo o sostituzione della presente polizza con altra polizza di assicurazione della responsabilità civile degli amministratori (cd. D&O), il Contraente avrà diritto ad un Periodo di osservazione automatico e gratuito di 90 (novanta) giorni e potrà altresì avvalersi, previa richiesta scritta e previo pagamento del relativo premio addizionale non rimborsabile, del Periodo di osservazione indicato al punto 10 del Frontespizio entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla scadenza del Periodo di validità della polizza. Il Contraente non avrà diritto ad alcun Periodo di osservazione qualora abbia luogo un'operazione, né qualora la presente polizza abbia cessato di produrre effetti, anche temporaneamente, a causa del mancato pagamento del premio. Non è ammesso il recesso dal Periodo di osservazione.

Art. 3.15.3bis – Periodo di osservazione “Lifetime” per le Persone assicurate cessate dalla carica

Ciascuna Persona Assicurata che si sia dimessa o sia andata in pensione, avrà diritto ad un Periodo di Osservazione di durata illimitata, senza obbligo di pagamento di alcun premio nel caso in cui, per ragioni diverse da un'Operazione:

5. la presente polizza non sia stata rinnovata, né sostituita da altra polizza di responsabilità civile degli amministratori (cd. D&O); oppure
6. nel caso in cui la presente polizza sia stata rinnovata o sostituita da altra polizza di assicurazione della responsabilità civile degli amministratori (cd D&O) solo se tale altra polizza di assicurazione non fornisca un periodo di osservazione della durata di almeno 2190 (duemila centonovanta) giorni.

Art. 3.15.4 - Nuove Controllate e Partecipate

Qualsiasi Controllata o Partecipata che il Contraente acquisisca successivamente alla data di decorrenza della presente polizza, sia direttamente che indirettamente per mezzo di una o più Controllate, a condizione che tale nuova Controllata o Partecipata al momento in cui diviene tale:

- i) non sia registrata o costituita negli Stati Uniti d'America, qualora abbia un patrimonio lordo superiore al 35% (trentacinque per cento) del patrimonio lordo complessivo delle Società;
- j) non abbia strumenti finanziari quotati o negoziati su mercati (ivi compresi i mercati over-the-counter) negli Stati Uniti d'America;
- k) non sia quotata, qualora abbia un patrimonio lordo superiore al 40% del patrimonio lordo complessivo delle Società;
- l) non sia un istituto di credito o finanziario, una compagnia di assicurazioni, una banca, un asset manager, un fondo comune di investimento, un organismo di investimento collettivo del risparmio (OICR), un fondo di private equity, una società di consulenza o di gestione degli investimenti, né un intermediario finanziario o similare.

Alle condizioni di cui sopra, le definizioni di Controllata e/o Partecipata ai fini delle Garanzie e delle Estensioni di cui alla presente polizza si intendono comprensive delle Nuove Controllate e Partecipate.

Art. 3.16 – Esclusioni

L'Assicuratore non sarà tenuto al pagamento di alcuna Garanzia o Estensione in relazione a Perdite pecuniaria per:

Art. 3.16.1 – Condotte dolose

- e. Guadagno, profitto o vantaggio al quale un Assicurato non abbia diritto ai sensi di legge; oppure
 - f. condotta penalmente rilevante, disonesta, fraudolenta o premeditata o altra condotta in violazione consapevole e intenzionale della legge, dei regolamenti o di altre fonti normative.
- La presente esclusione troverà applicazione soltanto qualora tali circostanze siano state accertate con sentenza definitiva a seguito di qualsiasi procedimento civile, penale, amministrativo, arbitrale o disciplinare o indagine ufficiale, ovvero a seguito di confessione da parte dell'Assicurato in qualsiasi forma, sia essa scritta o orale, ed in qualsiasi sede, sia essa giudiziale o stragiudiziale. Nessun Atto illecito commesso da un Assicurato potrà essere imputato a qualsiasi altra Persona assicurata al fine di determinare l'applicabilità dell'esclusione di cui al presente paragrafo.

Art. 3.16.2 – Conoscenza pregressa e scoperta

- e. Richiesta di risarcimento della quale sia già stato dato avviso, nella vigenza di una polizza di cui la presente polizza costituisca rinnovo o sostituzione a cui la presente polizza abbia comunque fatto seguito nel tempo. In ogni caso, la presente Esclusione non sarà applicabile nel caso in cui l'Assicuratore non abbia accettato tale avviso, anche cautelativo, quale valida comunicazione ai sensi di polizza e la copertura assicurativa sia stata fornita in modo continuativo dall'Assicuratore stesso a partire dalla data di decorrenza di tale precedente polizza sino alla scadenza del Periodo di validità della polizza;
- f. controversia pendente e antecedente rispetto alla data di continuità, nonché qualsiasi controversia che concerna o derivi dagli stessi fatti, pendente e antecedente rispetto alla data di continuità. Ai fini della presente Esclusione, per controversia si intendono, a titolo esemplificativo, i procedimenti civili, penali, arbitrali ed amministrativi, le investigazioni, le indagini e le ispezioni ufficiali, nonché ogni altro analogo procedimento.

Art. 3.16.3 – Danno alla persona / danno a cose

- e. Lesione all'integrità psicofisica, infortunio, malattia, stress emotivo o mentale, infermità o morte di qualsiasi persona;
- f. perdita, distruzione o danneggiamento di qualunque bene materiale, ivi incluso l'ambiente, dovuto a qualsiasi causa, ivi compresa la sua perdita d'uso.

Tuttavia, la presente esclusione non si applica a:

- 13. Richieste di risarcimento per danno da stress emotivo dovuto ad un Atto illecito relativo al rapporto di lavoro;
- 14. Spese di difesa sostenute dalla Persona assicurata in relazione a Richieste di risarcimento relative a danno alla persona o a cose e sino alla concorrenza del sottolimito indicato al punto nel frontespizio;

15. Spese di difesa sostenute dalla Persona assicurata in relazione ad un procedimento penale nei confronti di tale Persona assicurata per Omicidio colposo o preterintenzionale;
16. Spese di difesa sostenute dalla persona assicurata in relazione a Richieste di risarcimento relative a Danno all'Ambiente nei limiti del relativo massimale indicato nel Frontespizio.
17. Spese di difesa sostenute dalla Persona Assicurata in relazione a Richieste di Risarcimento relative ad Agenti inquinanti presentate da un'Autorità competente, fermo il sottolimito indicato al punto 5 (d) del Frontespizio.
18. Con riferimento alle sole Richieste di risarcimento relative ad Agenti inquinanti presentate nei confronti di una Persona Assicurata da parte di un azionista della Società – sia per conto proprio, sia per conto della Società – le quali affermino che la violazione di un dovere incombente su tale Persona assicurata ha cagionato un danno alla Società o ai suoi azionisti.

Art. 3.16.4 – Richiesta di risarcimento USA presentata da un Assicurato

Richiesta di risarcimento USA presentata da o per conto:

- di un qualsiasi Assicurato
- di un Ente esterno nel quale una Persona Assicurata svolge o ha svolto il ruolo di Amministratore di Ente esterno

La presente esclusione non opera in relazione a:

qualsiasi Richiesta di risarcimento presentata nei confronti di una Persona Assicurata e promossa:

- dagli azionisti sia per conto proprio sia per conto della Società o dell'Ente esterno, sia in forma diretta, sia in forma derivativa, o anche in forma di azione collettiva (class action) a condizione che non sia ravvisabile alcuna iniziativa o volontaria partecipazione di alcun Amministratore, né di alcuna Società, né di alcun Amministratore di Ente esterno, fatta eccezione per un Amministratore di Ente esterno coinvolto in attività di "whistleblowing" come applicabile da legge Sarbanes-Oxley;
- da un'altra Persona assicurata, con esclusivo riguardo ad un Atto illecito relativo al rapporto di lavoro;
- da un'altra Persona assicurata a titolo di rivalsa o manleva, a condizione che tale Richiesta di risarcimento sia diretta conseguenza di un'altra Richiesta di risarcimento altrimenti coperta dalla presente polizza;
- da un Amministratore cessato dalla carica o da un ex dipendente di una Società o di un Ente esterno;
- da un liquidatore, un curatore, un commissario straordinario (o altra analoga figura) di una Società o di un Ente esterno, sia per conto proprio, sia per conto di tale Società o Ente esterno;

le spese di difesa sostenute da qualsiasi Persona Assicurata.

Art. 3.16.5 – Responsabilità amministrativa, amministrativo contabile

L'assicuratore non sarà tenuto al pagamento qualora la Richiesta o le Richieste di risarcimento avanzate contro gli Assicurati derivino, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 59 della Legge 24 Dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008), da una richiesta di risarcimento conseguente all'espletamento dei compiti istituzionali connessi con la carica di Amministratore e riguardante la responsabilità per danni cagionati allo Stato o ad Enti Pubblici e la responsabilità amministrativo ed amministrativo contabile.

Art. 3.16.6 – LIMITAZIONI "OFAC" VERSO PAESI SOGGETTI A SANZIONI INTERNAZIONALI

La Società non sarà tenuta a garantire la copertura Assicurativa né sarà obbligata a pagare alcun Indennizzo e/o Risarcimento o a riconoscere alcun beneficio previsto dalla presente Polizza qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale Risarcimento od il riconoscimento di tale beneficio esponga la Società a sanzioni, divieti o restrizioni previsti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali, economiche o provvedimenti revocatori determinati da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli USA.

Questa clausola prevarrà su qualsiasi condizione contraria eventualmente contenuta in questa Polizza.

SEZIONE 4 CONDIZIONI CHE REGOLANO LE RICHIESTE DI RISARCIMENTO, LA DIFESA E GESTIONE DELLE CONTROVERISE

Art. 4.1 – Comunicazione delle Richieste di risarcimento

Quale condizione essenziale del diritto all'indennizzo dovrà essere data comunicazione scritta all'Assicuratore di qualsiasi Richiesta di risarcimento non appena possibile dopo averne appreso la notizia e comunque:

- e. Entro 90 (novanta) giorni, durante il periodo di validità della polizza o durante l'eventuale periodo di osservazione;
- f. ed in ogni caso non oltre 90 (novanta) giorni dalla scadenza del Periodo di validità della polizza o del periodo di osservazione, ma soltanto se tale Richiesta di risarcimento è stata notificata all'Assicuratore nei 90 (novanta) giorni successivi alla prima notifica di tale Richiesta di risarcimento all'Assicurato.

Tutte le notifiche e comunicazioni delle Richieste di risarcimento ed alle circostanze (ai sensi del successivo Paragrafo "Circostanze che possono dare origine ad una Richiesta di risarcimento") dovranno essere inviate dall'Assicurato per iscritto a mezzo posta raccomandata, via fax, PEC o mail all'Assicuratore ai recapiti che verranno indicati nel frontespizio di polizza.

ART. 4.2 - Circostanze che possono dare origine ad una Richiesta Di Risarcimento

Nel caso in cui, durante il Periodo di validità della polizza, l'Assicurato venga a conoscenza di fatti o circostanze che possano dare origine ad una Richiesta di risarcimento, potrà darne tempestiva comunicazione scritta all'Assicuratore. In caso in cui la circostanza divenga sinistro, tale comunicazione dovrà essere dettagliata, presentare i fatti in ordine cronologico e contenere almeno le seguenti informazioni, qualora note:

- il contestato, supposto o potenziale Atto illecito;
- il tempo ed il luogo del contestato, supposto o potenziale Atto illecito;
- l'identificazione dei potenziali reclamanti e di tutte le altre persone o enti che potrebbero essere coinvolti;
- una stima della Perdita pecuniaria potenziale.

Art. 4.2.1 - Richieste di risarcimento collegate

Qualsiasi Richiesta di risarcimento, anche presentata per la prima volta dopo la data di scadenza del Periodo di validità della polizza (o del Periodo di osservazione) che tragga origine da o sia basata su qualsiasi fatto dedotto o Atto illecito lamentato in una:

- Richiesta di risarcimento presentata per la prima volta durante il Periodo di validità della polizza (o il Periodo di osservazione);
- circostanza che possa dare origine ad una Richiesta di risarcimento;

tempestivamente e debitamente comunicate all'Assicuratore in base ai termini ed alle condizioni della presente polizza, sarà considerata come presentata nello stesso momento in cui è stata presentata la prima Richiesta di risarcimento o è stata data comunicazione scritta all'Assicuratore della circostanza (ai sensi del precedente paragrafo "Circostanze che possono dare origine ad una Richiesta di risarcimento"). Inoltre, tutte le Richieste di risarcimento traenti origine da, basate su o attribuibili a:

- un medesimo Atto illecito, o a
- una serie di Atti illeciti originati dalla stessa causa e/o correlati e/o in rapporto di continuità tra loro, anche se commessi da più Assicurati e diretti a più persone fisiche e/o giuridiche,

saranno considerate come una singola Richiesta di risarcimento ai sensi della presente polizza e soggette all'unico Massimale di cui al Frontespizio.

Art. 4.3 - Conduzione della difesa

L'Assicurato è obbligato a prestare assistenza all'Assicuratore ed a cooperare nella conduzione della difesa, fornendo tutte le informazioni del caso così come richieste dall'Assicuratore stesso.

L'Assicurato inoltre è tenuto fare quanto gli è possibile per evitare e/o diminuire l'entità della Perdita pecuniaria e conservare traccia delle relative azioni intraprese e dei costi a tal fine sostenuti. Tali spese saranno a carico della Assicurata secondo quanto previsto dall'Art. 1914 del Codice Civile Italiano. L'inadempimento di tale obbligo potrà comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'articolo 1915 del Codice Civile Italiano. L'Assicurato ha il diritto di difendersi in proprio da qualsiasi Richiesta di risarcimento e/o provvedimento giudiziale di qualsivoglia natura contro di lui promossa salvo che l'Assicuratore, a sua discrezione, decida di assumere direttamente il controllo della difesa.

Anche qualora l'Assicuratore non decida di assumere il controllo, avrà comunque il diritto, ma non l'obbligo, di partecipare sino a quando ne ha interesse alla difesa di qualsiasi Richiesta di risarcimento, nonché alla negoziazione di qualsiasi transazione che coinvolga o che abbia ragionevoli probabilità di coinvolgere l'Assicuratore. Se la Società presenta una Richiesta di risarcimento nei confronti di una Persona assicurata, l'Assicuratore non avrà alcun obbligo di comunicare con alcuna altra Persona assicurata, né con la Società, in relazione a tale Richiesta di risarcimento.

Art. 4.4 – Anticipo delle spese di difesa

L'Assicuratore, previa verifica di congruità, anticiperà le Spese di difesa in garanzia rese necessarie a seguito della Richiesta di risarcimento prima della definizione del giudizio.

Art. 4.5 – Pagamento delle spese di difesa

L'Assicuratore si obbliga a pagare, previo formale assenso che non potrà essere negato senza giustificato motivo, le Spese di difesa dietro presentazione di parcelle analitiche nelle quali siano dettagliatamente identificate tutte le attività svolte dal difensore. Costituisce grave inadempimento il mancato pagamento o il pagamento ritardato senza giusta causa delle spese di difesa.

Art. 4.6 – Consenso dell'Assicuratore

Pena la perdita del diritto all'indennizzo, l'Assicurato non dovrà ammettere o assumersi alcuna responsabilità, stipulare alcun accordo transattivo o accettare alcuna decisione, o pagare alcuna spesa, costo o onorario (fatta eccezione per le Spese di emergenza di cui al Frontespizio) senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Assicuratore.

SEZIONE 5 MASSIMALI E FRANCHIGIE**Art. 5.1 – Massimale**

Il Massimale di cui al punto 3 del Frontespizio costituisce la massima somma pagabile dall'Assicuratore per capitale interessi e spese in forza della presente polizza per tutte le Garanzie e le Estensioni durante l'intero Periodo di validità della polizza, a prescindere dal numero di assicurati e dal numero di Richieste di risarcimento.

Le Richieste di risarcimento collegate si considerano avanzate durante il medesimo Periodo di validità della polizza o durante il medesimo Periodo di osservazione e sono pertanto soggette ad un unico Massimale. Ai sensi dell'articolo 1917 del codice civile italiano, le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'Assicurato sono a carico dell'Assicuratore nei limiti del 25% del Massimale.

Tuttavia l'assicurato può riservarsi la facoltà di utilizzare, fino ad esaurimento, il massimale per perdite pecuniarie per sostenere quelle spese di difesa che superino il limite del quarto del massimale; in tal caso il massimale per perdite pecuniarie sarà ridotto di pari importo.

Il massimale non comprende il Massimale aggiuntivo per gli Amministratori non esecutivi. Il Massimale per il Periodo di osservazione è parte del Massimale aggregato per il Periodo di validità della polizza e non in aggiunta ad esso.

Art. 5.2 – Franchigie

Le Franchigie indicate al punto 5 del Frontespizio devono rimanere a carico del Contraente, pena la perdita del diritto all'indennizzo. Le Richieste di risarcimento collegate sono soggette ad un'unica Franchigia.

Nessuna Franchigia è posta a carico delle Persone assicurate. Tuttavia qualora una Società sia autorizzata o obbligata a tenere indenne la Persona assicurata e non lo dovesse fare entro trenta (30) giorni, l'Assicuratore anticiperà a titolo di indennizzo anche la quota di franchigia indicata al punto 5 del Frontespizio, ma la Contraente dovrà poi rimborsare all'Assicuratore l'importo della franchigia così versato.

Art. 5.3 - Altra assicurazione

Salvo diversa disposizione di legge, qualsiasi garanzia fornita ai sensi della presente polizza opererà soltanto in eccesso (ossia "a secondo rischio") specifico rispetto ai massimali di qualsiasi altro valido ed esigibile diritto d'indennizzo o assicurazione (quale ad esempio una polizza di assicurazione della responsabilità civile degli amministratori o dei soggetti incaricati, in generale, della gestione della società, una polizza di assicurazione della responsabilità datoriale, una polizza di assicurazione della responsabilità per danno ambientale, una polizza di assicurazione della responsabilità civile in generale, una polizza di assicurazione della responsabilità da prodotto, etc.) indipendentemente dall'ammontare di detti massimali ed a prescindere dal fatto che le altre garanzie siano state stipulate direttamente dall'Assicurato ovvero da terzi per suo conto o in suo favore.

Nel caso in cui, sulla base di qualsiasi altro valido ed esigibile diritto di indennizzo o assicurazione, sia posta una franchigia a carico di un Assicurato, il relativo importo non potrà essere indennizzato dall'Assicuratore in favore di tale Assicurato quale Perdita pecuniaria ai sensi della presente polizza.

Art. 5.4 – Garanzia per l'Amministratore di Ente Esterno

Ai sensi del Paragrafo "Garanzie" Responsabilità degli Amministratori della presente polizza, la garanzia per l'Amministratore esterno opererà solo per l'importo eccedente l'indennizzo eventualmente corrisposto dall'Ente esterno ed il massimale dell'eventuale polizza di assicurazione della responsabilità civile degli amministratori emessa in favore dell'Ente esterno o dei suoi amministratori (o dei loro equivalenti in altri ordinamenti giuridici).

L'Assicuratore quindi sarà tenuto al pagamento delle perdite pecuniarie derivanti da un Atto illecito commesso da un Amministratore di Ente esterno solo nel caso in cui:

- a. L'Ente esterno sia incapace di indennizzare la perdita pecuniaria a causa di un divieto di legge o stato di insolvenza pubblicamente dichiarato;
- b. La Perdita pecuniaria non risulti coperta da altra assicurazione sulla responsabilità civile degli amministratori contratta dall'ente esterno o a beneficio dei suoi amministratori o dipendenti.

Nel caso in cui l'eventuale polizza di assicurazione della responsabilità civile degli amministratori emessa in favore dell'Ente esterno o dei suoi amministratori sia emessa dall'Assicuratore, il Massimale della presente polizza sarà ridotto per un importo pari al massimale della suddetta altra polizza.

Art. 5.5 – Estensione di garanzia per il legale interno

Con riferimento agli Atti illeciti commessi da un Legale interno della Società, qualsiasi garanzia fornita ai sensi della presente polizza opererà soltanto in eccesso (ossia "a secondo rischio") specifico rispetto ai massimali di qualsiasi altra valida ed esigibile polizza di assicurazione della responsabilità civile professionale emessa in favore di tale Legale interno.

Art. 5.6 – Calcolo del premio

Il premio anticipato FLAT dovuto dal Contraente è determinato dal premio annuo lordo offerto.

Premio annuo imponibile	
Imposte	
TOTALE premio annuo lordo FLAT	

Non sono previsti elementi di regolazione variabile del premio anticipato FLAT.

IL CONTRAENTE**LA SOCIETA'**